



Numero Contratto (FI N°) 89.122 (IT)
Numero Operazione (Serapis N°) 2018-0038

ABBANOA WATER INVESTMENTS

Contratto di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e

Abbanoa S.p.A.

Roma, 17 gennaio 2019

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 1	12
1.1 IMPORTO DEL CREDITO.....	12
1.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	12
1.2.A TRANCHE.....	12
1.2.B CONTO BANCARIO PER L'EROGAZIONE.....	12
1.3 VALUTA DELL'EROGAZIONE.....	12
1.4 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE.....	12
1.4.A CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE.....	12
1.4.B CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DI TUTTE LE TRANCHE.....	13
1.5 RINVIO DELL'EROGAZIONE.....	14
1.5.A MOTIVI DEL RINVIO.....	14
1.5.B CANCELLAZIONE DELL'EROGAZIONE RINVIATA PER 6 (SEI) MESI.....	15
1.6 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE.....	15
1.6.A DIRITTO DEL PRENDITORE DI CANCELLARE.....	15
1.6.B DIRITTO DELLA BANCA DI SOSPENDERE E CANCELLARE.....	15
1.6.C INDENNIZZO PER LA SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DI UN'EROGAZIONE.....	15
1.7 COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA.....	16
1.8 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.5 E 1.6.....	16
ARTICOLO 2	16
2.1 IMPORTO DEL PRESTITO.....	16
2.2 VALUTA DEI RIMBORSI, DEGLI INTERESSI E DI ALTRI ONERI.....	16
2.3 CONFERMA DELLA BANCA.....	16
ARTICOLO 3	16
3.1 TASSO D'INTERESSE.....	16
3.2 INTERESSI DI MORA.....	17
3.3 EVENTO DI DISFUNZIONE DEI MERCATI.....	17
ARTICOLO 4	18
4.1 RIMBORSO NORMALE.....	18
4.2 RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO.....	18
4.2.A OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO.....	18
4.2.B INDENNIZZO DI RIMBORSO ANTICIPATO.....	18
4.2.C MODALITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO.....	18
4.2.D COMMISSIONE AMMINISTRATIVA.....	19
4.3 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO.....	19
4.3.A EVENTI DI RIMBORSO ANTICIPATO.....	19
4.3.B MODALITÀ DEL RIMBORSO ANTICIPATO.....	22
4.3.C INDENNIZZO PER RIMBORSO ANTICIPATO.....	23
4.4 DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
4.4.A ASSENZA DI PREGIUDIZIO CIRCA LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10.....	23
4.4.B ESCLUSIONE DI UNA NUOVA EROGAZIONE.....	23
ARTICOLO 5	23
5.1 ACCORDI SUL CALCOLO DEI GIORNI.....	23
5.2 DATE E LUOGO DEI PAGAMENTI.....	23

Handwritten signature and initials in blue ink.

10.3	RECESSO	40
10.4	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEL RECESSO DA PARTE DELLA BANCA	42
10.5	ALTRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE	43
10.6	INDENNIZZO.....	43
10.6.A	MISURA DELL'INDENNIZZO.....	43
10.6.B	GENERALE.....	43
10.7	ASSENZA DI RINUNCE	43
ARTICOLO 11		44
11.1	LEGGE APPLICABILE	44
11.2	FORO COMPETENTE	44
11.3	LUOGO DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI	44
11.4	PROVA DEGLI IMPORTI DOVUTI.....	44
11.5	INTERO CONTRATTO.....	44
11.6	INVALIDITÀ	44
11.7	MODIFICHE.....	45
11.8	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.....	45
11.9	MODELLO 231	45
ARTICOLO 12		45
12.1	COMUNICAZIONI.....	45
12.1.A	FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	45
12.1.B	INDIRIZZI.....	46
12.1.C	NOTIFICA DEI DETTAGLI PER LE COMUNICAZIONI.....	46
12.2	PREMESSE E ALLEGATI.....	46
12.3	NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E TRATTATIVA INDIVIDUALE.....	46
12.4	SOGLIE MASSIME DI LEGGE.....	47
ALLEGATO A		48
	SPECIFICHE DEL PROGETTO E RELAZIONI	48
ALLEGATO B		52
	DEFINIZIONE DI EURIBOR.....	52
ALLEGATO C		54
	CERTIFICATI DEL PRENDITORE.....	54
ALLEGATO D		56
	MODELLO DI ATTO DI CESSIONE.....	56

5.3	DIVIETO DI COMPENSAZIONE DA PARTE DEL PRENDITORE	23
5.4	DISFUNZIONI NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI	24
5.5	IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI.....	24
5.5.A	GENERALE.....	24
5.5.B	PAGAMENTI PARZIALI.....	24
5.5.C	IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANCHES.....	24
ARTICOLO 6		25
A. IMPEGNI IN RELAZIONE AL PROGETTO		25
6.1	UTILIZZO DEL PRESTITO E DISPONIBILITÀ DI ALTRI FINANZIAMENTI.....	25
6.2	COMPLETAMENTO DEL PROGETTO.....	25
6.3	AUMENTO DEL COSTO DEL PROGETTO	25
6.4	PROCEDURA PER APPALTI E COMMESSE	25
6.5	IMPEGNI CONTINUI RELATIVI AL PROGETTO	25
B. IMPEGNI GENERALI		27
6.6	LIMITI AI TRASFERIMENTI DI BENI	27
6.7	OBBLIGHI DI LEGGE.....	27
6.8	MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	28
6.9	FUSIONI E ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE	28
6.10	IMPEGNI FINANZIARI.....	28
6.11	LIBRI E REGISTRI	29
6.12	RISERVA DI LIQUIDITÀ.....	30
6.13	LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	30
6.14	COMUNICATI	31
6.15	DICHIARAZIONI E GARANZIE GENERALI.....	31
ARTICOLO 7		33
7.1	CESSIONE DEL CREDITO	33
7.2	<i>NEGATIVE PLEDGE</i>	33
7.3	<i>PARI PASSU</i>	35
7.4	CLAUSOLE PER INCLUSIONE	35
ARTICOLO 8		35
8.1	INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PROGETTO.....	35
8.2	INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PRENDITORE	36
8.3	VISITE DA PARTE DELLA BANCA	38
8.4	PUBBLICITÀ.....	38
ARTICOLO 9		38
9.1	TASSE, ONERI E COMMISSIONI	38
9.2	ALTRI ONERI	39
9.3	COSTI ADDIZIONALI, INDENNIZZI E COMPENSAZIONE.....	39
ARTICOLO 10		40
10.1	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	40
10.2	DIFFIDA AD ADEMPIERE	40

gan
h
n

FRA:

la Banca europea per gli
investimenti, con sede in
Lussemburgo, 100 Boulevard
Konrad Adenauer, L-2950
Lussemburgo, rappresentata dal
Direttore, Dott. Miguel Morgado, e
dal Consigliere Giuridico,
Avv. Jacopo Andrea Lambri,

(di seguito denominata la "**Banca**")

da una parte, e

Abbanoa S.p.A., una società avente
sede legale in Nuoro, Via Straullu 35,
Registro Imprese di Nuoro n.
02934390929, rappresentata
dall'Amministratore Unico,
Ing. Abramo Garau,

(di seguito denominata il "**Prenditore**")

dall'altra parte.

La Banca ed il Prenditore di seguito denominati ciascuno singolarmente "**Parte**" e
collettivamente "**Parti**".

PREMESSO:

- (1) che il Prenditore, in quanto titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nella Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "*in house providing*" avvenuto con deliberazione n. 25 del 29 dicembre 2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito della Sardegna (di seguito, la "**Concessione**"), e secondo quanto oggi disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra la detta Autorità d'Ambito della Sardegna, ora Ente di Governo della Sardegna (Egas o, congiuntamente a ogni suo successore o avente causa nell'ambito del rapporto concessorio in questione, il "**Concedente**"), e il Prenditore, quale concessionario, in data 22 febbraio 2012, *sub rep.* n. 09 (di seguito, la "**Convenzione**"), ha dichiarato di avere in corso di realizzazione un progetto relativo alla realizzazione di investimenti in infrastrutture afferenti alla rete idrica e alla rete di smaltimento delle acque reflue nel territorio della Regione Sardegna dallo stesso gestite, come meglio descritto nella descrizione tecnica (di seguito denominata la "**Descrizione Tecnica**") contenuta all'Allegato A (di seguito denominato il "**Progetto**");
- (2) che il fabbisogno finanziario complessivo valutato dalla Banca è di Euro 824.000.000,00 (ottocentoventiquattromilioni/00) e che, secondo le dichiarazioni del Prenditore, la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:

Fonte	Importo (milioni di Euro)
risorse proprie/altre fonti di finanziamento	624
prestito Banca	200
TOTALE	824

- (3) che per rispettare il piano finanziario esposto alla premessa (2), il Prenditore ha richiesto alla Banca un prestito di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00);
- (4) che la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento del Progetto alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di un prestito per un importo massimo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) ai sensi del presente Contratto di Prestito (di seguito denominato il "**Contratto**"), fermo restando che l'importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del progetto indicato nella Premessa (2);
- (5) che l'amministratore unico del Prenditore, informata l'assemblea dei soci del Prenditore, ha autorizzato l'assunzione del presente prestito per la somma di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) ai termini e alle condizioni fissati nel presente Contratto;
- (6) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- (7) che il Progetto di cui al presente Contratto beneficia altresì di una garanzia concessa dall'Unione europea ai sensi del Fondo europeo per gli investimenti strategici ("*European Fund for Strategic Investments*", di seguito "**EFIS**");
- (8) che gli obblighi finanziari assunti dal Prenditore con il presente Contratto dovranno essere garantiti dalla cessione a scopo di garanzia, *inter alia*, delle somme cui il Prenditore avrà diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativamente alla Concessione, mediante la sottoscrizione di un atto di cessione nella forma prevista dal presente Contratto all'Allegato D (di seguito denominato l' "**Atto di Cessione**");
- (9) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;

- (10) che la Banca attribuisce una grande importanza ai principi di integrità e corretta gestione, e ha pertanto stabilito linee di condotta e procedure al fine di evitare l'indebito utilizzo dei propri fondi, ai fini di frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e al fine di proteggere le operazioni di cui sia parte da meccanismi finanziari finalizzati alla violazione di norme fiscali. Tali linee di condotta e procedure sono concepite per essere conformi ai principi e alle regole della Normativa UE applicabile, e alle regole di trasparenza e scambio di informazioni in ambito fiscale, vigenti nell'Unione europea o ai sensi di accordi internazionali;
- (11) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea e sul libero trasferimento di tali dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

Interpretazione

Nel presente Contratto:

- (a) i riferimenti ad Articoli, Premesse ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato;
- (b) i riferimenti a "legge" o "leggi" devono essere intesi come riferimenti a: (i) in quanto applicabili, qualunque trattato, norma di rango costituzionale, legge e atto avente forza di legge, atto normativo, decreto, regolamento, determinazione, deliberazione, ordinanza, disposizione o altro provvedimento legislativo o amministrativo o sentenza, ordine, ingiunzione, decisione giudiziale o arbitrale emanata in una qualsiasi giurisdizione che abbia natura vincolante o costituisca precedente applicabile e (ii) alla Normativa UE;
- (c) i riferimenti alla legge applicabile, alle leggi applicabili o alla giurisdizione applicabile devono essere intesi come riferimenti a: (a) una legge o giurisdizione applicabile al Prenditore, ai suoi diritti e/o obblighi (in ogni caso derivanti da, o in connessione a, il Contratto e/o l'Atto di Cessione), al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni e/o al Progetto; e/o, ove applicabile, (b) una legge o giurisdizione (incluso in ogni caso lo Statuto della Banca) applicabile alla Banca, ai suoi diritti, ai suoi obblighi, al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni;
- (d) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (e) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato; e
- (f) i termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e vice versa.

Definizioni

Nel presente Contratto:

"Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana o il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità.

“Attività Illecite” indica ciascuna delle seguenti attività illecite o realizzate a fini illeciti: evasione fiscale, frode fiscale, frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche ovvero ogni altra attività illecita che possa pregiudicare gli interessi economici dell’Unione europea ai sensi della normativa applicabile.

“Atto di Cessione” ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa (8).

“Autorizzazione” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

“Autorizzazione Ambientale” indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale.

“Cambio della Titolarità Effettiva” indica un cambio della titolarità di ultima istanza o del controllo di ultima istanza del Prenditore secondo la definizione di “titolare effettivo” di cui all’articolo 3(6) della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come di volta in volta modificata, integrata o rettificata.

“Certificato di Conformità” indica un certificato redatto sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato C.2.

“Codice Civile” indica il codice civile italiano, approvato mediante Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.

“Comunicazione di Rimborso Anticipato” indica una comunicazione scritta da parte della Banca al Prenditore conformemente all’Articolo 4.2.C.

“Concedente” ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa (1).

“Concessione” ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa (1)

“Convenzione” indica la convenzione regolante la Concessione, sottoscritta tra il Concedente e il Prenditore, quale concessionario, in data 22 febbraio 2012, *sub rep. n. 09*, come individuata nella Premessa (1), e come tempo per tempo modificata nei limiti consentiti dal presente Contratto e secondo quanto indicato nella Decisione C(2013) 4986.

“Conto dell’Erogazione” indica il conto corrente bancario di cui all’Articolo 1.2.B.

“Contratto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

“Controllata” indica una società controllata ai sensi dell’Articolo 2359, comma 1 e comma 2 del Codice Civile.

“Controversia” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 11.2.

“Controversia Ambientale” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

“Credito” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1.

“Data Concordata di Rinvio dell’Erogazione” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Articolo 1.5.A(2)(b).

“Data del Rimborso Anticipato” indica, a seconda dei casi:

(a) la data, che dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone alla Banca di rimborsare anticipatamente un Importo del Rimborso Anticipato; ovvero

(b) la data in cui la Banca chiede al Prenditore di rimborsare anticipatamente un Importo del Rimborso Anticipato.

“Data di Erogazione” indica la data in cui una Tranche viene erogata dalla Banca.

“Data di Erogazione Prevista” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.2.A.

“Data di Erogazione Prevista Prima Tranche” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.2.A.

“Data di Erogazione Prevista Seconda Tranche” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.2.A.

"Data di Erogazione Prevista Ultima Tranche" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.2.A.

"Data di Pagamento" indica il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, **"Data di Pagamento"** indicherà il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.1.

"Data di Rimborso" indica ciascuna Data di Pagamento specificata per il rimborso dell'importo in linea capitale di una Tranche, in conformità ai criteri stabiliti all'Articolo 4.1.

"Data di Scadenza" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, l'ultima Data di Rimborso ad essa relativa, come indicata all'Articolo 4.1.

"Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 1.5.A(1)(b).

"Decisione C(2013) 4986" indica la decisione della Commissione europea C(2013) 4986 del 31 luglio 2013, in relazione al caso SA.35205.

"Descrizione Tecnica" indica quanto stabilito nella Premessa (1).

"EFSI" ha il significato di cui alla Premessa (7).

"Euro" o **"EUR"** indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o dei successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

"EURIBOR" ha il significato indicato all'Allegato B.

"Evento Determinante" indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3.

"Evento di Disfunzione" indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo a tale soggetto di:
 - (i) adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
 - (ii) comunicare con l'altra Parte,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dal soggetto stesso le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

"Evento di Disfunzione dei Mercati" indica ciascuna delle seguenti circostanze:

- (a) sono in essere, secondo il ragionevole giudizio della Banca, eventi o circostanze che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;
- (b) secondo il giudizio della Banca, non vi è disponibilità delle fonti di finanziamento abituali della Banca per finanziare adeguatamente una Tranche nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Tranche.

"Evento di Mancato Riaffidamento della Concessione" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(6).

"Evento di Mutamento del Controllo" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(3).

"Evento di Mutamento Normativo" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(4).

"Evento di Rimborso Anticipato" indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.3.A.

"Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato" indica un Evento di Rimborso Anticipato, con l'eccezione di quelli indicati all'Articolo 4.3.A(2) (*Pari Passu in un Finanziamento non BEI*) o 4.3.A(5) (*Illegalità*).

"Finanziamento non BEI" ha il significato di cui all'Articolo 4.3.A(2).

"GAAP" indica i principi contabili generalmente accettati in Italia.

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo e a Cagliari.

"Giorno Lavorativo di Riferimento" indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in Euro.

"Gravame" indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro atto, negozio o diritto avente una analoga natura o un simile effetto.

"Importo del Rimborso Anticipato" indica l'importo di una Tranche che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.2.A. o dell'Articolo 4.3.A., a seconda del caso.

"Indennizzo di Rimborso Anticipato" indica, con riferimento a qualunque importo in linea capitale che sia oggetto di rimborso anticipato o cancellazione, l'importo comunicato dalla Banca al Prenditore pari al valore attuale (calcolato alla Data del Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione ai sensi dell'Articolo 1.6.C(2)) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato, o la data di cancellazione ai sensi dell'Articolo 1.6.C(2), e la Data di Scadenza, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

"Indennizzo di Rinvio" indica la somma dovuta a titolo d'indennizzo, calcolata applicando il maggiore tra:

- (a) lo 0,125% (12,5 punti base) per anno; e
- (b) il tasso percentuale risultante dalla differenza tra:
 - (i) il tasso di interesse al netto del Margine che sarebbe stato applicabile a tale importo se tale importo fosse stato erogato al Prenditore alla Data di Erogazione Prevista; e
 - (ii) l'EURIBOR (mensile) meno lo 0,125% (12,5 punti base), salvo che tale valore sia inferiore allo zero, nel qual caso lo stesso sarà fissato pari a zero,

all'importo dell'erogazione rinviata o sospesa a partire dalla Data di Erogazione Prevista fino alla Data di Erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione di una Tranche, in conformità al presente Contratto.

"Margine" indica la componente del tasso di interesse quantificata nell'Articolo 3.1.

"Mutamento Sostanziale Pregiudizievole" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto o dall'Atto di Cessione;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto o all'Atto di Cessione.

"Normativa Ambientale" indica:

- (a) la Normativa UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti della Repubblica italiana; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

"Normativa UE" indica l'*acquis communautaire* dell'Unione europea risultante dai Trattati dell'Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, inclusa, senza limitazione, la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed ogni regolamento, direttiva, atto, provvedimento o decisione (comunque denominato) volta alla sua implementazione.

"Numero Contratto" indica il codice numerico di identificazione del presente Contratto generato dalla Banca e indicato sul frontespizio del presente Contratto quale "FI N°".

"Prestito" indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

"Prestito in Essere" indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai sensi del presente Contratto e non ancora rimborsati.

"Prima Tranche" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.2.A.

"Progetto" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (1).

"Regolamento EFSI" indica il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio numero 2015/1017 del 25 giugno 2015, concernente l'EFSI, come di volta in volta modificato, integrato o rettificato.

"Requisiti In-House" indica i requisiti (di natura giuridica, industriale, economico-finanziaria o di qualsiasi altra natura) necessari, in base alla normativa tempo per tempo applicabile, per mantenere l'affidamento della Concessione in capo al Prenditore su base *in-house*.

"Richiesta di Rimborso Anticipato" indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito in Essere, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.2.A.

"Seconda Tranche" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.2.A.

"Tassa" indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

"Tasso di Reimpiego" indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato o una cancellazione, il tasso fisso annuale escluso il Margine determinato dalla Banca, quale tasso che la Banca applicherebbe il giorno del calcolo del relativo indennizzo ad un prestito avente la stessa valuta di tale Tranche, nonché gli stessi termini per il pagamento degli interessi e lo stesso profilo di rimborso fino alla relativa Data di Scadenza. Tale tasso non potrà avere valore negativo.

"Tasso Fisso Prima Tranche" indica un tasso d'interesse annuale, incluso il Margine, pari a 2,142% (214,2 punti base), applicato alla Prima Tranche ai sensi dell'Articolo 3.1.

"Tasso Fisso Seconda Tranche" indica un tasso d'interesse annuale, incluso il Margine, pari a 2,375% (237,5 punti base), applicato alla Seconda Tranche ai sensi dell'Articolo 3.1.

"Tasso Fisso Ultima Tranche" indica un tasso d'interesse annuale, incluso il Margine, pari a 2,591% (259,1 punti base), applicato all'Ultima Tranche ai sensi dell'Articolo 3.1.

"Tasso Fisso" indica, a seconda del caso, il Tasso Fisso Prima Tranche, il Tasso Fisso Seconda Tranche o il Tasso Fisso Ultima Tranche.

"Tranche" indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto.

"Ultima Tranche" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.2.A.

ARTICOLO 1

Credito ed Erogazioni

1.1 Importo del Credito

Con il presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un importo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) destinato al finanziamento del Progetto (il "Credito").

1.2 Modalità di Erogazione

1.2.A Tranche

Fermo quanto previsto all'Articolo 1.04 che segue, il Credito sarà erogato dalla Banca in 3 (tre) Tranches per i seguenti importi e alle seguenti date:

- (a) per una Tranche di importo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) (la "Prima Tranche") in data 16 dicembre 2019 (la "Data di Erogazione Prevista Prima Tranche");
- (b) per una Tranche di importo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) (la "Seconda Tranche") in data 15 dicembre 2020 (la "Data di Erogazione Prevista Seconda Tranche");
- (c) per una Tranche di importo pari a Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) (l'"Ultima Tranche") in data 15 dicembre 2021 (la "Data di Erogazione Prevista Ultima Tranche" e, congiuntamente alla Data di Erogazione Prevista Prima Tranche e alla Data di Erogazione Prevista Seconda Tranche, le "Date di Erogazione Previste" e, ciascuna, una "Data di Erogazione Prevista").

1.2.B Conto bancario per l'erogazione

La Banca effettuerà tutte le erogazioni delle Tranche a credito del conto IBAN n. IT45M0326804800052571644790, intestato al Prenditore presso Banca Sella S.p.A. filiale di Cagliari - Viale Armando Diaz 123/129, codice BIC/SWIFT SELBIT2BXXX.

1.3 Valuta dell'erogazione

La Banca effettuerà l'erogazione di ogni Tranche in Euro.

1.4 Condizioni per l'erogazione

1.4.A Condizioni per l'erogazione della Prima Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della Prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione), di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) documentazione comprovante che la sottoscrizione del presente Contratto e dell'Atto di Cessione da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi societari e che il soggetto o i soggetti firmatari del Contratto e dell'Atto di Cessione in nome e per conto del Prenditore è/sono debitamente autorizzato/i a farlo; specimen di firma di tali soggetti;
- (b) n. 2 (due) originali (o copie conformi notarili, nel caso di sottoscrizione in forma di scrittura privata autenticata notarile a raccolta) in forma cartacea del presente Contratto, debitamente sottoscritto dalle Parti, con evidenza delle eventuali autentiche notarili e degli estremi di registrazione;

- (c) originale (o copia conforme notarile) dell'Atto di Cessione debitamente sottoscritto dalle parti nella forma e nel testo concordato con la Banca secondo il modello di cui all'Allegato D, con evidenza delle eventuali autentiche notarili ed estremi di registrazione;
- (d) dichiarazione del legale rappresentante del Prenditore che attesti l'ottenimento, la vigenza, validità ed efficacia di tutte le Autorizzazioni necessarie relativamente al presente Contratto ed al Progetto, per la parte di Progetto cui l'erogazione della Tranche si riferisce;
- (e) un parere legale ("*legal opinion*") da parte di uno studio legale previamente approvato dalla Banca concernente: (i) la valida costituzione, esistenza e capacità giuridica ed approvazione della sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore, e natura valida e vincolante ("*legal valid binding and enforceable*") delle obbligazioni del Prenditore ai sensi del presente Contratto e della documentazione correlata; e (ii) la valida approvazione della sottoscrizione dell'Atto di Cessione da parte del Prenditore e natura valida e vincolante ("*legal valid binding and enforceable*") delle obbligazioni del Prenditore ai sensi dell'Atto di Cessione nonché della garanzia costituita ai sensi dell'Atto di Cessione; e
- (f) evidenza del rispetto da parte del Prenditore degli impegni finanziari di cui all'Articolo 6.10.

1.4.B Condizioni per l'erogazione di tutte le Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ciascuna Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2, ivi inclusa la Prima Tranche, è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) che la Banca abbia ricevuto, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) per la Tranche, i seguenti documenti ed evidenze, in forma e sostanza giudicate soddisfacenti dalla Banca:
 - (i) un certificato del Prenditore conforme al modello di cui all'Allegato C.1, sottoscritto da un rappresentante autorizzato del Prenditore e recante una data non antecedente la data che cade 7 (sette) giorni prima della Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, della Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o della Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione);
 - (ii) una tabella riassuntiva da cui si evinca
 - (A) l'ammontare degli investimenti in conto capitale in relazione ai quali si richiede l'erogazione della Tranche;
 - (B) l'ammontare delle contribuzioni a valere su fondi pubblici (dell'Unione europea o a valere su risorse statali e/o regionali) approvate e/o stanziare e/o comunque deliberate, volte a sostenere gli investimenti in conto capitale di cui al punto (A) che precede; e
 - (C) che l'ammontare di cui al punto (A) che precede non sia inferiore al doppio dell'ammontare della Tranche in questione;
 - (iii) copia di ogni altra autorizzazione od ogni altro documento, parere o conforto che la Banca ha comunicato al Prenditore come necessario o auspicabile in relazione alla sottoscrizione e adempimento del presente Contratto o delle garanzie costituite in relazione al presente Contratto, nonché alle operazioni da questo o da queste previste o alla loro liceità, validità ed efficacia; e
- (b) che, alla Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) relativa alla Tranche:
 - (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.15 siano corrette in tutti i loro aspetti sostanziali; e

- (ii) non si sia verificato né permanga in essere, né si verificherebbe in seguito all'erogazione della proposta Tranche, alcun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe:

- (1) un Evento Determinante, ovvero

- (2) un Evento di Rimborso Anticipato,

fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza.

1.5 Rinvio dell'erogazione

1.5.A Motivi del rinvio

1.5.A(1) Richiesta del Prenditore

Il Prenditore potrà inviare una richiesta scritta alla Banca chiedendo il rinvio dell'erogazione di una Tranche. La richiesta scritta dovrà essere ricevuta dalla Banca almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista per la Tranche e dovrà specificare:

- (a) se il Prenditore intende rinviare l'erogazione in tutto o in parte, e se in parte, l'ammontare oggetto del rinvio; e
- (b) la data alla quale il Prenditore intende rinviare l'erogazione dell'ammontare sopra indicato (la "**Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione**"), che dovrà essere una data che cade non oltre 6 (sei) mesi dopo la Data di Erogazione Prevista.

Al ricevimento di tale richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinvierà l'erogazione del relativo importo fino alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione.

1.5.A(2) Mancato soddisfacimento delle condizioni per l'erogazione

- (a) L'erogazione di una Tranche sarà rinviata qualora anche solo una condizione per l'erogazione di tale Tranche di cui all'Articolo 1.4 non sia stata soddisfatta a ciascuna delle seguenti date:
 - (i) alla data specificata per il soddisfacimento di tale condizione all'Articolo 1.4; e
 - (ii) alla relativa Data di Erogazione Prevista (o, nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista sia stata precedentemente rinviata, la data programmata per l'erogazione).
- (b) La Banca e il Prenditore concorderanno la data fino alla quale l'erogazione della Tranche sarà rinviata (la "**Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione**"), la quale dovrà essere una data:
 - (i) che cade non prima di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione; e
 - (ii) non successiva al giorno che cade 6 (sei) mesi dopo la Data di Erogazione Prevista della rispettiva Tranche.
- (c) Senza pregiudizio per il diritto della Banca di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la parte non erogata del Credito ai sensi dell'Articolo 1.6.B, la Banca rinvierà l'erogazione della Tranche sino alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione.

1.5.A(3) Indennizzo di Rinvio

Qualora l'erogazione di una Tranche sia rinviata secondo quanto previsto dagli Articoli 1.5.A(1) o 1.5.A(2) che precedono, il Prenditore pagherà l'Indennizzo di Rinvio.

1.5.B Cancellazione dell'erogazione rinviata per 6 (sei) mesi

Qualora un'erogazione sia stata rinviata per più di 6 (sei) mesi complessivi ai sensi dell'Articolo 1.5.A, la Banca potrà comunicare per iscritto al Prenditore che tale erogazione viene cancellata. Tale cancellazione sarà efficace a partire dalla data di tale comunicazione.

1.6 Cancellazione e sospensione

1.6.A Diritto del Prenditore di cancellare

Il Prenditore ha facoltà di inviare una comunicazione scritta alla Banca richiedendo la cancellazione della porzione del Credito non ancora erogata. La comunicazione scritta del Prenditore:

- (a) dovrà specificare se il Prenditore intende cancellare in tutto o in parte la porzione non erogata del Credito, e, se in parte, l'ammontare del Credito oggetto di cancellazione;
- (b) non potrà fare riferimento a una Tranche, la cui Data di Erogazione Prevista cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione scritta.

Una volta ricevuta tale comunicazione scritta, la Banca procederà alla cancellazione della porzione del Credito non erogata con effetto immediato.

1.6.B Diritto della Banca di sospendere e cancellare

In qualsiasi momento, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi, la Banca avrà la facoltà di comunicare per iscritto al Prenditore che la porzione non erogata del Credito sarà sospesa e/o (salvo il caso in cui si sia verificato un Evento di Disfunzione dei Mercati) cancellata in tutto o in parte:

- (a) un Evento di Rimborso Anticipato;
- (b) un Evento Determinante; o
- (c) un evento o una circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante.

Alla data della suddetta comunicazione scritta, la porzione del Credito non erogata sarà (in tutto in parte, secondo i termini di cui alla detta comunicazione) sospesa e/o cancellata con effetto immediato.

La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente sospeso.

1.6.C Indennizzo per la sospensione e cancellazione di un'erogazione

1.6.C(1) SOSPENSIONE

Qualora la Banca sospenda l'erogazione di una Tranche al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rinvio calcolato sull'importo dell'erogazione sospesa.

1.6.C(2) CANCELLAZIONE

- (a) Qualora una Tranche venga cancellata:
 - (i) da parte del Prenditore ai sensi dell'Articolo 1.6.A;
 - (ii) da parte della Banca al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'Articolo 1.5.B,

il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato. L'Indennizzo di Rimborso Anticipato sarà calcolato come se l'importo cancellato fosse stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della comunicazione di cancellazione.

- (b) Qualora la Banca cancelli una Tranche al verificarsi di un Evento Determinante, il Prenditore dovrà indennizzare la Banca in conformità all'Articolo 10.6.

1.7 Commissione d'istruttoria

Il Prenditore corrisponderà entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto una commissione dovuta per l'attività istruttoria condotta dalla Banca in relazione al Progetto. L'importo di tale commissione sarà pari a Euro 100.000,00 (centomila/00). Qualora il Credito sia cancellato per intero prima della data che cade 90 (novanta) giorni dopo data di sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1.6, il Prenditore corrisponderà alla Banca la commissione di istruttoria alla data di tale cancellazione.

1.8 Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1.5 e 1.6

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6 dovranno essere corrisposte in Euro. Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6 dovranno essere corrisposte entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi altro periodo di durata maggiore specificato nella richiesta della Banca.

ARTICOLO 2

Il Prestito

2.1 Importo del Prestito

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.3.

2.2 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri da corrispondere in riferimento a ciascuna Tranche saranno corrisposti dal Prenditore nella valuta in cui la Tranche è erogata.

Gli altri pagamenti, ove del caso, saranno effettuati nella valuta specificata dalla Banca avuto riguardo alla valuta utilizzata per la spesa che dovrà essere rimborsata tramite tale pagamento.

2.3 Conferma della Banca

La Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.1, se del caso, specificando la Data di Erogazione, la valuta, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Tranche.

ARTICOLO 3

Interessi

3.1 Tasso d'interesse

Ai fini del presente Contratto per "Margine" s'intende 0,54% (cinquantaquattro punti base).

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche sulla base del relativo Tasso Fisso, con scadenza semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche.

Gli interessi saranno calcolati ai sensi dell'Articolo 5.1.

3.2 Interessi di mora

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.1, nel caso in cui il Prenditore non paghi alcun ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento, matureranno interessi di mora su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, ad un tasso annuale pari a:

- (a) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche per capitale, interessi e indennizzi, il maggiore tra (a) il relativo Tasso Fisso applicabile maggiorato del 2% (200 punti base) e (b) l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base); e
- (b) in caso di ammontari dovuti e non pagati diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi (a) e (b), l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.2, i periodi relativi ai sensi dell'Allegato B saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

Le parti concordano l'applicabilità dell'art. 120, comma 2, lettera (b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lg. 1 settembre 1993 n.385) ai fini della produzione di interessi di mora sugli importi maturati a titolo di interesse corrispettivo, non pagati dal Prenditore alla relativa scadenza.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta diversa da quella del Prestito, si applicherà un tasso annuale rappresentato dal relativo tasso interbancario generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

3.3 Evento di Disfunzione dei Mercati

- (a) Se in qualsiasi momento a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, sino alla data che cade 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Erogazione Prevista, si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà comunicare al Prenditore l'entrata in vigore della presente clausola. In tal caso, si applicheranno le seguenti disposizioni.
- (b) Il tasso d'interesse applicabile alla relativa Tranche fino alla Data di Scadenza, sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma:
 - (i) del Margine, e
 - (ii) del tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse ragionevolmente stabilito dalla Banca. Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sopporterà gli oneri da ciò derivanti, se ve ne sono, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e la porzione di Credito corrispondente resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.2.B. Se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le Parti concordano che tale erogazione e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per entrambi.
- (c) Il relativo Tasso Fisso indicato al presente Contratto non sarà più applicabile.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.1 Rimborso normale

- (a) Fermo quanto previsto all'Articolo 3.1 che precede, il Prenditore rimborserà ogni Tranche in un numero di 24 (ventiquattro) rate costanti per capitale e interessi alle Date di Rimborso.
- (b) Con riferimento alla Prima Tranche, la prima rata avrà scadenza il 15 giugno 2024 e l'ultima rata avrà scadenza il 15 dicembre 2035.
- (c) Con riferimento alla Seconda Tranche, la prima rata avrà scadenza il 15 giugno 2025 e l'ultima rata avrà scadenza il 15 dicembre 2036.
- (d) Con riferimento all'Ultima Tranche, la prima rata avrà scadenza il 15 giugno 2026 e l'ultima rata avrà scadenza il 15 dicembre 2037.
- (e) I termini di rimborso delle Tranches di cui al presente Articolo saranno recepiti nel piano di ammortamento consegnato al Prenditore ai sensi dell'Articolo 2.3.

4.2 Rimborso anticipato volontario

4.2.A Opzione di rimborso anticipato

Senza pregiudizio per quanto previsto dagli Articoli 4.2.B, 4.2.C e 4.4, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, unitamente agli eventuali interessi maturati e agli indennizzi, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, che specifichi (i) l'Importo del Rimborso Anticipato, (ii) la Data del Rimborso Anticipato, (iii) ove applicabile, la scelta relativa all'imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato in linea con quanto previsto all'Articolo 5.5.C(a), e (iv) il Numero Contratto.

La Richiesta di Rimborso Anticipato sarà irrevocabile.

4.2.B Indennizzo di Rimborso Anticipato

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche, esso dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato alla Data del Rimborso Anticipato in relazione alla Tranche oggetto di rimborso anticipato.

4.2.C Modalità di rimborso anticipato

A seguito della presentazione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca, quest'ultima invierà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'Importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, e l'Indennizzo di Rimborso Anticipato da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.2.B o, a seconda dei casi, l'assenza di un Indennizzo di Rimborso Anticipato da pagare, il metodo di imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato e, qualora sia previsto un Indennizzo di Rimborso Anticipato, il termine entro il quale il Prenditore può accettare la Comunicazione di Rimborso Anticipato.

Qualora la Comunicazione di Rimborso Anticipato rechi il termine di accettazione di cui al paragrafo che precede e il Prenditore accetti la comunicazione medesima entro tale termine, il Prenditore sarà tenuto a effettuare il rimborso anticipato. In caso di mancata accettazione del Prenditore entro il termine specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato, la Comunicazione di Rimborso Anticipato si intenderà rifiutata dal Prenditore, e il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato. Qualora la Comunicazione di Rimborso Anticipato non rechi il termine di accettazione di cui al paragrafo che precede, il Prenditore sarà comunque tenuto ad effettuare il rimborso anticipato per gli ammontari indicati nella detta comunicazione, alla Data del Rimborso Anticipato specificata nella Richiesta di Rimborso Anticipato

Il Prenditore, contestualmente al pagamento dell'Importo del Rimborso Anticipato dovrà corrispondere gli interessi maturati e, se dovuti, l'Indennizzo di Rimborso Anticipato in relazione all'Importo del Rimborso Anticipato, come specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato, e la commissione amministrativa di cui all'articolo 4.2.D che segue.

4.2.D Commissione Amministrativa

Qualora il Prenditore rimborsi anticipatamente una Tranche in una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, o qualora la Banca accetti, a propria esclusiva discrezione, una Richiesta di Rimborso Anticipato con preavviso inferiore a 30 (trenta) giorni, la Banca potrà richiedere al Prenditore il pagamento di una commissione amministrativa, a titolo di compenso per le attività di gestione straordinaria del rimborso anticipato svolte da parte della Banca, pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per Tranche rimborsata anticipatamente. Il Prenditore si impegna a effettuare il pagamento del detto importo secondo le istruzioni comunicate dalla Banca.

4.3 Rimborso anticipato obbligatorio

4.3.A Eventi di Rimborso Anticipato

4.3.A(1) RIDUZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO

Qualora il costo totale del Progetto diminuisca rispetto a quanto indicato alla Premessa 2 così che il Credito risulti superiore al 50% (cinquanta per cento) di tale costo, la Banca, previa comunicazione al Prenditore, può immediatamente cancellare la parte non erogata del Credito e/o chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere sino ad un importo massimo pari all'ammontare per cui il Credito supera il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del Progetto, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla porzione del Prestito in Essere che deve essere rimborsata anticipatamente. Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.3.A(2) *PARI PASSU* IN UN FINANZIAMENTO NON BEI

Se il Prenditore procede volontariamente al rimborso anticipato (onde evitare dubbi, per rimborso anticipato si intende anche una cancellazione o un ri-acquisto, ove applicabili), in tutto o in parte, di qualsiasi Finanziamento non BEI e

- (a) tale rimborso anticipato non viene effettuato a valere su una linea di credito rotativa (salvo nel caso in cui la stessa sia cancellata);
- (b) tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito o altra forma di indebitamento che abbia un termine finale non anteriore al termine finale non ancora scaduto del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente;
- (c) in seguito a tale rimborso anticipato, l'importo del Prestito in Essere e ogni altro prestito diretto dalla Banca al Prenditore rappresentano più del 100% (cento per cento) dell'importo complessivo dei Finanziamenti non BEI erogati al Prenditore e non ancora rimborsati

la Banca può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla porzione del Prestito in Essere che deve essere rimborsata in anticipo. La porzione del Prestito in Essere di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.

Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, che non cadrà prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente Articolo, la definizione "**Finanziamento non BEI**" comprende qualsiasi prestito (con esclusione del Prestito e qualsiasi altro prestito diretto concesso dalla Banca al Prenditore, strumento di credito ovvero qualsiasi forma d'indebitamento finanziario od obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore per un periodo superiore a 3 (tre) anni.

4.3.A(3) MUTAMENTO DEL CONTROLLO

- (a) Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi, o sia probabile che si verifichi, un Evento di Mutamento del Controllo riguardo a sé stesso. In qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Se il Prenditore ha informato la Banca che un Evento di Mutamento del Controllo è prossimo a verificarsi, o se la Banca ha fondati motivi di ritenere che un Evento di Mutamento del Controllo si è verificato o è prossimo a verificarsi, la Banca può chiedere di consultarsi col Prenditore. Tali consultazioni devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte della Banca. A partire dalla prima data tra (a) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo la data di tale richiesta di consultazione, o (b) successivamente alla data di tale richiesta, qualunque data in cui si verifichi l'Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare il Credito non ancora erogato e richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, che non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

- (b) Ai fini del presente Articolo:

- (i) un "**Evento di Mutamento del Controllo**" si produce se:
- (1) un soggetto o un gruppo di soggetti, che non siano soci del Prenditore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, agendo di concerto, acquisiscano il controllo del Prenditore; o
 - (2) la Regione Sardegna cessi di detenere almeno il 20% (venti per cento) del capitale azionario del Prenditore; o
 - (3) la parte del capitale azionario del Prenditore non detenuta dalla Regione Sardegna cessi di essere detenuta dai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza del Concedente.
- (ii) per "agire di concerto" s'intende agire coordinatamente in esecuzione di un accordo o intesa (formali o non formali); e
- (iii) per "**controllo**" s'intende il potere di indirizzare la gestione e le politiche di una entità, sia esso attraverso la detenzione del capitale avente diritto di voto, per mezzo di un contratto o altrimenti.

4.3.A(4) MUTAMENTO NORMATIVO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga ragionevolmente che gli effetti dell'Evento di Mutamento Normativo non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per “**Evento di Mutamento Normativo**” si intende l’emanazione, la promulgazione, l’esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell’applicazione o nell’interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a ragionevole giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto.

4.3.A(5) ILLEGALITÀ

Qualora, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi illegale per la Banca adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto ovvero erogare o mantenere il Prestito, la Banca ne informerà prontamente il Prenditore e potrà immediatamente: (i) sospendere o cancellare la porzione non ancora erogata del Credito e/o (ii) richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore.

4.3.A(6) EVENTO DI MANCATO RIAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi un Evento di Mancato Riaffidamento della Concessione. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca ritenga che un Evento di Mancato Riaffidamento della Concessione si sia verificato o stia per verificarsi, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca.

Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga a proprio insindacabile giudizio che gli effetti di tale Evento di Mancato Riaffidamento della Concessione non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per “**Evento di Mancato Riaffidamento della Concessione**” s’intende:

- (a) mancata iniziativa da parte delle competenti autorità (incluso il Concedente), entro il 31 dicembre 2025, volta al fine di provvedere, ai sensi della legge applicabile, all’aggiudicazione o affidamento di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi simili a quelli già assentiti ai sensi della Concessione una volta scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, secondo condizioni analoghe a quelle di cui alla Convenzione con particolare riferimento al calcolo e alla modalità e tempistica di pagamento di indennizzi al termine del rapporto concessorio;
- (b) successivamente al 31 dicembre 2025:
 - (i) mancata aggiudicazione o affidamento al Prenditore di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale; ovvero
 - (ii) aggiudicazione o affidamento al Prenditore di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, secondo condizioni sostanzialmente difformi da quelle di cui alla Convenzione con particolare riferimento al calcolo e alla modalità e tempistica di pagamento di indennizzi al termine del rapporto concessorio.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.3.A(7) INCASSO DI CREDITI VERSO L'UTENZA

Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 6.10 che segue, ad ogni Data di Calcolo (come definita all'Articolo 6.10 che segue) il Prenditore procederà al calcolo del Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi, e informerà prontamente la Banca nel caso in cui il Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi risulti superiore al Valore Soglia. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca, anche sulla base della documentazione che sia ad essa fornita ai sensi dell'articolo 8.2, paragrafo (a), che segue, abbia un ragionevole motivo per ritenere che il Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi sia superiore al Valore Soglia, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga che gli effetti il Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi non possa essere ripristinato in misura pari o inferiore al Valore Soglia entro la successiva Data di Calcolo (come definita all'Articolo 6.10 che segue) o il diverso termine ritenuto congruo dalla Banca, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare (in tutto o in parte) la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato (in tutto o in parte) del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto:

- (a) per **"Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi"** si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (comunque denominati) relative al servizio assentito in Concessione al Prenditore, di competenza dei 12 (dodici) mesi precedenti ciascuna Data di Calcolo, di cui all'articolo 2425, lett. A), n. 1) del Codice Civile;
- (b) per **"Crediti verso l'Utenza non Incassati"** si intendono i crediti per corrispettivi (comunque denominati) relativi alla prestazione del servizio assentito in Concessione al Prenditore, vantati da quest'ultimo verso la relativa utenza, che, a ciascuna Data di Calcolo, non siano stati ancora incassati da parte del Prenditore, di cui all'articolo 2424, voce ATTIVO, lett. C), paragrafo II, nn. 1), 2), 3), 4) e 5), al netto del relativo fondo di svalutazione;
- (c) per **"Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi"** si intende, a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra:
 - (i) l'ammontare dei Crediti verso l'Utenza non Incassati;
 - e
 - (ii) l'ammontare del Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi;
- (d) per **"Valore Soglia"** si intende:
 - (i) sino alla Data di Calcolo che cade tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2022 (inclusa), una percentuale del 300% (trecento per cento);
 - (ii) successivamente, fino al 31 dicembre 2028, una percentuale del 230% (duecentotrenta per cento);
 - (iii) successivamente, una percentuale del 200% (duecento per cento).

4.3.B Modalità del rimborso anticipato

Qualsiasi importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.3.A unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi dell'Articolo 4.3.C, dovrà essere corrisposto alla data indicata dalla Banca nella propria comunicazione.

4.3.C Indennizzo per rimborso anticipato

Nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, l'indennizzo, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.2.B.

4.4 Disposizioni generali

4.4.A Assenza di pregiudizio circa le previsioni di cui all'Articolo 10

Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10 che segue.

4.4.B Esclusione di una nuova erogazione

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova erogazione.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.1 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse o indennizzo da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo il parametro di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni.

5.2 Date e luogo dei pagamenti

- (a) Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.
- (b) Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.
- (c) Il Prenditore dovrà indicare il Numero Contratto nei dettagli, ordini e/o ricevute di ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo.
- (d) Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.
- (e) Ciascuna erogazione da parte della Banca e ciascun pagamento in favore della stessa ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso conti ritenuti accettabili dalla Banca. Qualsiasi conto aperto a nome del Prenditore presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito il Prenditore o in cui si sviluppa il Progetto è ritenuto accettabile dalla Banca.

5.3 Divieto di compensazione da parte del Prenditore

Tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurre l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

5.4 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina (a sua discrezione) che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di esecuzione e gestione del Contratto che la Banca può ritenere necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è fattibile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del presente Articolo 5.4 o in riferimento ad esso.

5.5 Imputazione dei pagamenti

5.5.A Generale

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

5.5.B Pagamenti parziali

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento:

- (a) in primo luogo, pro rata, a ciascuna somma dovuta a titolo di commissioni, costi, indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;
- (b) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (c) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (d) in quarto luogo, a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

5.5.C Imputazione dei pagamenti relativi alle Tranches

- (a) In caso di:
 - (i) rimborso parziale anticipato volontario di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato pro rata a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
 - (ii) rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.
- (b) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 ed applicate ad una Tranche, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a sua discrezione.
- (c) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Tranche, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a propria discrezione.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione al Progetto

6.1 Utilizzo del Prestito e disponibilità di altri finanziamenti

Il Prenditore utilizzerà tutte le somme da esso ricevute nell'ambito del presente Contratto per la realizzazione del Progetto.

Il Prenditore dovrà assicurarsi di avere a sua disposizione le altre risorse finanziarie elencate nella Premessa (2) e che esse siano utilizzate, per quanto necessario, per finanziare il Progetto.

6.2 Completamento del Progetto

Il Prenditore dovrà realizzare il Progetto in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta modificata con il consenso della Banca, e dovrà completarlo entro la data finale ivi specificata.

6.3 Aumento del costo del Progetto

Qualora il costo totale del Progetto ecceda l'importo stimato indicato nella Premessa (2), il Prenditore si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare il costo in eccedenza senza ricorrere alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà prontamente comunicato alla Banca.

6.4 Procedura per appalti e commesse

Il Prenditore dovrà acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto (a) conformemente al diritto dell'Unione europea in generale e, in particolare, alle Direttive dell'Unione europea rilevanti in materia, nella misura in cui esse siano applicabili al Progetto e (b) qualora tali Direttive dell'Unione europea non siano applicabili, secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla nazionalità.

6.5 Impegni continui relativi al Progetto

Il Prenditore dovrà:

- (a) **Manutenzione:** assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;
- (b) **Beni attinenti al Progetto:** salvo previo consenso scritto della Banca, mantenere il titolo di proprietà e/o il possesso e/o la disponibilità di tutti o sostanzialmente tutti i beni compresi nel Progetto ovvero, se necessario, sostituire e rinnovare questi beni e mantenere il Progetto sostanzialmente in attività continua conformemente al suo scopo originario; la Banca può negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicherebbe gli interessi della Banca in qualità di finanziatore del Prenditore o renderebbe il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

- (c) **Assicurazione:** garantire, in linea con le pratiche industriali maggiormente diffuse, la copertura assicurativa delle opere e dei beni costituenti il Progetto presso compagnie assicurative di primario *standing*;
- (d) **Servitù e permessi:** mantenere in essere, per quanto di sua competenza, tutte le servitù di passaggio o d'uso e tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto;
- (e) **Ambiente:**
- (i) realizzare e gestire il Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali relative al Progetto; e
 - (iii) adempiere alle Autorizzazioni Ambientali relative al Progetto;
- (f) **Integrità:** adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza (o altro provvedimento giudiziale) passata in giudicato, sia stato giudicato colpevole di una Attività Illecita commessa nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività del Prenditore relativa al Credito, al Prestito o al Progetto;
- (g) **Diritti di verifica dell'integrità:** garantire che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Attività Illecite connesse al Progetto;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
 - (iii) il diritto della Banca, relativamente ad una presunta Attività Illecita, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; e
- (h) **Altri impegni**
- (i) informare la Banca di ogni sviluppo rilevante riguardante la Concessione, la sua scadenza ed i provvedimenti che saranno adottati dalle autorità competenti a tal riguardo (incluse le iniziative da parte delle competenti autorità - incluso il Concedente -, volte al fine di implementare quanto indicato nella Decisione C(2013) 4986 in tema di durata della Concessione, e volte al fine di provvedere, ai sensi della legge applicabile, all'aggiudicazione o affidamento di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione una volta scaduta, e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale);
 - (ii) non consentire ad alcuna modifica sostanziale della Convenzione, senza il previo consenso scritto della Banca, salvo le modifiche necessarie in relazione alla Decisione C(2013) 4986, in relazione al caso SA.35205, della cui implementazione il Prenditore informerà prontamente la Banca;
 - (iii) alla scadenza della Concessione, partecipare, in conformità alla legge applicabile, alla procedura, che sia indetta dalla competente autorità (incluso il Concedente), per la aggiudicazione o affidamento di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta, e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale;
 - (iv) non impiegare i fondi della Banca per attività soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa dell'Unione europea (Direttiva 2014/52/EU) e italiana ("**Valutazione di Impatto Ambientale**") senza aver ottenuto le relative approvazioni da parte delle autorità competenti. Una volta ottenute, consegnare alla Banca copia elettronica della sintesi non tecnica della VIA ed originale della VIA per la pubblicazione sul sito della Banca;

- (v) non impiegare i fondi della Banca per attività incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), senza avere (a) ricevuto il preventivo consenso delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 6(3) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("**Direttiva Habitat**") e della Direttiva 2009/147/EC del Consiglio del 30 novembre 2009 ("**Direttiva Uccelli**") e (b) inviato i relativi formulari alla Banca;
- (vi) informare la Banca, e consegnare ad essa la relativa documentazione se richiesta, su qualsiasi decisione da parte delle autorità competenti di escludere l'obbligatorietà della VIA per specifiche componenti del Progetto, nonché su qualsiasi decisione delle autorità concernenti la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli.

B. Impegni generali

6.6 Limiti ai trasferimenti di beni

- (a) Salvo quanto previsto dalle disposizioni successive, il Prenditore non potrà cedere né in un'unica operazione né mediante una serie di operazioni, siano esse collegate o meno e siano essere volontarie o non volontarie, alcun bene.
- (b) La precedente lettera (a) non si applica ad eventuali cessioni di beni che avvengano per un equo valore di mercato e in condizioni di libera concorrenza:
 - (i) il maggiore tra il valore di mercato o il corrispettivo (quando siano sommati al maggiore tra il valore di mercato o il corrispettivo di eventuali altre vendite, concessioni in affitto, trasferimenti o altri tipi di cessione, diversi dagli atti di disposizione permessi dal presente paragrafo (i) fino al successivo paragrafo (iv)), non ecceda il 5% (cinque per cento) del totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali indicato nel bilancio approvato di volta in volta ultimo disponibile, in qualsiasi esercizio finanziario, a condizione che il valore o il corrispettivo a livello complessivo di tali cessioni durante la vita del Prestito non sia maggiore del 20% (venti per cento) del totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali indicato nel bilancio 2017 (o il suo equivalente in diversa valuta o valute), con l'esclusione del valore contabile di tutti i Gravami autorizzati, costituiti dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 7.2; ovvero
 - (ii) che siano effettuate nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'ente alienante; ovvero
 - (iii) che siano effettuate in cambio di altri beni comparabili o superiori in termini di tipo, valore o qualità; ovvero
 - (iv) che avvengano previo consenso scritto della Banca, che non sarà irragionevolmente negato

in ogni caso con esclusione dei beni che formino parte del Progetto ai sensi dell'Articolo 6.5(b) e di tutte le partecipazioni in società che detengano beni che formino parte del Progetto e la cui cessione non è ammessa.

Per le finalità del presente Articolo, i termini "**cedere**" e "**cessione**" indicano e comprendono ogni alienazione, trasferimento, concessione in locazione (che non avvenga a condizioni di mercato e dietro equo corrispettivo) o comodato o licenza d'uso (che non avvenga a condizioni di mercato e dietro equo corrispettivo), ovvero altro tipo di cessione in qualunque forma effettuata.

6.7 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto o all'esecuzione del rapporto concessorio tempo per tempo in essere con il Concedente (incluse le leggi applicabili al reperimento, gestione e rendicontazione, ovvero utilizzo, comunque configurato e determinato, di fondi nell'ambito di programmi o interventi afferenti ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)).



Le Parti espressamente riconoscono e, ove occorrer possa, concordano che la Decisione C(2013) 4986 costituisce legge applicabile al Prenditore, al Progetto e all'esecuzione del rapporto concessorio tempo per tempo in essere con il Concedente.

Il Prenditore si impegna a concordare con il Concedente le modifiche alla Convenzione inerenti alla durata della Concessione necessarie ad assicurare il tempestivo rispetto di quanto indicato nella Decisione C(2013) 4986 e della ulteriore legge applicabile, e, nell'ambito della propria attività e nell'esecuzione del rapporto concessorio tempo per tempo in essere con il Concedente, a non porre in essere condotte ostative al pieno rispetto di quanto indicato nella detta Decisione C(2013) 4986.

6.8 Mutamento dell'attività

Il Prenditore si impegna a non procedere ad alcun cambiamento sostanziale nella natura della propria attività rispetto all'attività svolta alla data del presente Contratto.

6.9 Fusioni e altre operazioni straordinarie

Il Prenditore s'impegna a non procedere ad effettuare operazioni di fusione, scissione, acquisizione di partecipazioni, o ristrutturazione societaria, salvo previo consenso scritto della Banca.

Il Prenditore si impegna a non procedere o partecipare alla costituzione di società, enti o altre persone giuridiche, senza il previo consenso scritto della Banca.

6.10 Impegni finanziari

Il Prenditore assume, a titolo di impegni finanziari, l'obbligo di far sì che, per tutta la durata del Prestito, i seguenti parametri finanziari (di seguito denominati, i "**Parametri Finanziari**") siano rispettati in relazione ad ogni Periodo di Rilevazione (fermo restando che il primo Periodo di Rilevazione rilevante ai fini del presente Articolo sarà quello riferito alla prima Data di Calcolo immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente Contratto):

Parametri Finanziari		
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA		$\leq 5.0x$
EBITDA/Oneri Finanziari Netti		$\geq 7.0x$

Il rispetto dei Parametri Finanziari sarà verificato con riferimento ad ogni Data di Calcolo in relazione al Periodo di Rilevazione sulla scorta della documentazione che sia fornita alla Banca ai sensi dell'Articolo 8.2 che segue e/o di ogni altra informazione, documentazione ed evidenza richiesta dalla Banca a tale fine.

Il Prenditore provvederà al calcolo dei Parametri Finanziari su base annuale e tale calcolo verrà effettuato:

- (a) con riferimento al Periodo di Rilevazione che scade al 31 dicembre, sulla base della documentazione che sarà fornita alla Banca ai sensi dell'Articolo 8.2, paragrafo (a)(i), che segue; e
- (b) con riferimento al Periodo di Rilevazione che scade al 30 giugno, sulla base della documentazione che sarà fornita alla Banca ai sensi dell'Articolo 8.2, paragrafo (a)(ii), che segue.

Al fine della verifica del rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ad ogni Data di Calcolo, il Prenditore invierà alla Banca, nel rispetto dei termini indicati all'Articolo 8.2, paragrafi (a)(i) e (a)(ii), che segue, un Certificato di Conformità redatto sulla base del modello di cui all'Allegato C.2 che confermi l'adempimento da parte del Prenditore degli obblighi finanziari di cui al presente Articolo 6.10 e con documentazione comprovante tale adempimento e i calcoli relativi.

Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 8.2, paragrafi (a)(i) e (a)(ii), che segue, il Prenditore dovrà in ogni caso fornire ogni ulteriore precisazione ed informazione ragionevolmente richiesta dalla Banca in relazione al calcolo e alla verifica dei Parametri Finanziari.

La Banca avrà facoltà di svolgere ogni opportuno controllo in merito alle rilevazioni del Prenditore in relazione a ciascun documento contabile e/o al livello dei Parametri Finanziari, muovendo eventuali riserve o segnalando eventuali correzioni dei calcoli svolti, nonché di accertare in qualsiasi momento il mancato rispetto dei Parametri Finanziari applicabili alle relative Date di Calcolo.

Qualora il calcolo dei Parametri Finanziari indichi il mancato rispetto dei livelli prescritti dall'Articolo 6.10, il Prenditore si impegna a consegnare alla Banca una dichiarazione, resa da un proprio legale rappresentante, che indichi le circostanze e le motivazioni di tale mancato rispetto.

Ai fini del presente Contratto i termini definiti nel prosieguo avranno il significato ad essi attribuito nei seguenti paragrafi:

"Data di Calcolo" indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario.

"EBITDA" indica, in relazione a ciascun Periodo di Rilevazione, la differenza tra valore e costi della produzione, al netto delle poste di natura straordinaria e al netto delle voci definite alla lettera B), comma 10, lettere a), b) e c) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

"Indebitamento Finanziario Lordo" indica qualsiasi indebitamento del Prenditore per, o in relazione a:

- (i) importi a debito presso banche o altri istituti finanziari o soggetti, enti o aziende (inclusi gli importi a debito verso la Banca, gli importi a debito verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e gli importi a debito di natura finanziaria verso i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza del Concedente);
- (ii) qualsiasi importo a debito derivante dall'utilizzo di finanziamenti o accordi finalizzati allo sconto di fatture, od operazioni di cartolarizzazione;
- (iii) qualsiasi debito derivante dal collocamento di emissioni obbligazionarie o strumenti analoghi;
- (iv) l'ammontare di qualsiasi debito in relazione a contratti di leasing finanziario;
- (v) crediti ceduti o scontati (ad eccezione di eventuali crediti ceduti su base pro-soluto o riconosciuti come tali secondo i principi contabili);
- (vi) l'ammontare di qualsiasi operazione finanziaria avente l'effetto di un prestito e classificata come debito ai sensi dei principi contabili vigenti;
- (vii) indebitamento contratto a titolo di anticipazione di qualsivoglia contributo pubblico di cui il Prenditore sia beneficiario o che il Prenditore incassi a qualunque altro titolo.

"Indebitamento Finanziario Netto" indica l'Indebitamento Finanziario Lordo dedotti gli importi riportati nelle voci "disponibilità liquide" dello stato patrimoniale

"Oneri Finanziari Netti" indica la somma algebrica delle poste del conto economico di cui alla lettera C), comma 17 dell'articolo 2425 del Codice Civile.

"Periodo di Rilevazione" indica, con riferimento ad una Data di Calcolo, un periodo di 12 (dodici) mesi precedente alla relativa Data di Calcolo.

6.11 Libri e registri

Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, le proprietà e le attività del Prenditore, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi GAAP di volta in volta in vigore.

6.12 Riserva di liquidità

- (a) Il Prenditore, per tutta la durata del Prestito:
- (i) dovrà mantenere sui propri conti correnti bancari e/o postali un saldo attivo che, sommato agli Investimenti Consentiti, sia in aggregato non inferiore al Saldo Minimo di Liquidità.
 - (ii) non potrà effettuare, né consentire che siano effettuati in suo nome o per suo conto, investimenti di alcun genere ovvero conversioni o acquisto di titoli a seguito delle quali le disponibilità liquide sui propri conti correnti bancari e/o postali scendano in aggregato al di sotto del Saldo Minimo di Liquidità, fatti salvi gli Investimenti Consentiti;
 - (iii) si impegna a non costituire e a far sì che non sia costituito alcun Gravame su importi a valere in aggregato sui propri conti correnti bancari e/o postali pari al Saldo Minimo di Liquidità, e a far sì che essi non siano o possano essere oggetto di sequestro, pignoramento o, in generale, azione esecutiva o misura cautelare, fatti salvi in ogni caso gli Investimenti Consentiti.
- (b) Ad ogni Data di Calcolo (come definita all'Articolo 6.10 che precede), il Prenditore fornirà alla Banca un estratto, recante data certa, dei propri conti correnti bancari e/o postali da cui si evinca, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca medesima, il relativo saldo attivo e l'ammontare degli Investimenti Consentiti, unitamente a una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante autorizzato del Prenditore in cui si attesti che il saldo liquido e disponibile dei propri conti correnti bancari e/o postali e l'ammontare degli Investimenti Consentiti, secondo quanto previsto ai paragrafi (a)(ii) e (a)(iii) che precedono, non è inferiore, in aggregato, al Saldo Minimo di Liquidità.
- (c) Ai fini del presente Articolo, per "**Saldo Minimo di Liquidità**" si intende un importo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
- (d) Ai fini del presente Articolo, per "**Investimenti Consentiti**" si intendono investimenti in titoli o depositi che:
- (i) abbiano una scadenza non superiore a 6 (sei) mesi;
 - (ii) siano denominati in euro;
 - (iii) non costituiscano titoli al portatore; e
 - (iv) siano emessi o garantiti dallo Stato italiano ovvero da istituzioni finanziarie operanti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, i cui titoli, depositi o strumenti di raccolta di risparmio presso il pubblico abbiano un rating a breve termine non inferiore ad A-2 Standard & Poor's o equivalente rating assegnato da Moody's o Fitch.

6.13 Limiti alla distribuzione di dividendi

- (a) Ai fini del presente Articolo:
- "Distribuzione"** indica ogni pagamento effettuato o da effettuare dal Prenditore in relazione ai dividendi, agli acconti sui dividendi, al rimborso di eventuali prestiti soci, a ogni somma distribuita dal Prenditore attraverso l'utilizzo di una o più riserve o del capitale sociale o di altra posta del patrimonio netto, e a ogni altro cespite o provento distribuito dal Prenditore ai detentori di partecipazioni dello stesso.
- (b) Il Prenditore si impegna a non procedere ad effettuare alcuna Distribuzione sino alla data di completamento del Progetto come indicata nella Descrizione Tecnica.
- (c) A partire dalla data di completamento del Progetto come indicata nella Descrizione Tecnica, il Prenditore potrà effettuare Distribuzioni, esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (i) i pagamenti non superino, nell'esercizio in cui avvengono, il 50% degli utili netti distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato del Prenditore;

- (ii) il Parametro Finanziario Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA sia minore o uguale a 4.0x;
- (iii) il Parametro Finanziario EBITDA/Oneri Finanziari Netti sia maggiore o uguale a 9.0x;
- (iv) non si siano verificati, né si verificherebbero a seguito del pagamento in questione:
 - (A) un Evento di Rimborso Anticipato; o
 - (B) un Evento Determinante; o
 - (C) un evento o una circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante; e
- (v) il pagamento non avvenga tra una Data di Calcolo e la data in cui sia avvenuta consegna del Certificato di Conformità ai sensi del presente Contratto;
- (vi) il Prenditore abbia consegnato alla Banca, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della data in cui intenda procedere al pagamento, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio amministratore unico e dal direttore contabilità e bilancio, all'uopo autorizzato, in cui si specifichi l'importo del pagamento in questione e la relativa data, e in cui si certifichi il rispetto delle condizioni che precedono, fermo restando che nessuna dichiarazione in tal senso potrà essere inviata alla Banca durante il periodo intercorrente tra una Data di Calcolo e la data in cui sia avvenuta consegna del Certificato di Conformità ai sensi del presente Contratto.

6.14 Comunicati

Il Prenditore si impegna a cooperare con la Banca affinché eventuali comunicati stampa, pubblicazioni o comunicati di altro genere realizzati dal Prenditore in relazione al Prestito di cui al presente Contratto e/o al Progetto facciano menzione del Prestito concesso dalla Banca con l'intervento dell'Unione europea per il tramite dell'EFSI.

6.15 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è regolarmente costituito e validamente esistente quale società per azioni secondo il diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi sociali, azionisti o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato effettuato;
- (c) le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;

- (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del suo statuto e del suo atto costitutivo;
- (e) l'ultimo bilancio certificato disponibile del Prenditore è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti, ed i revisori del Prenditore hanno confermato che esso rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluse le opportune riserve) tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Prenditore;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 4 settembre 2018;
- (g) tutte le informazioni di natura fattuale fornite dal Prenditore allo scopo di sottoscrivere il presente Contratto e i documenti allo stesso connessi erano veritieri e accurate in ogni aspetto sostanziale alla data in cui le stesse sono state fornite o alla data in cui ciò è stato dichiarato, e continuano ad essere veritieri ed accurate in ogni aspetto sostanziale alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (h) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato, si è verificato né permane in essere (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza);
- (i) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue partecipate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto, fatti salvi (ma senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 6.10 che precede) i contenziosi intentati da utenti e consumatori avverso il Prenditore inerenti a conguagli tariffari come quantificati nella delibera del Concedente n. 18/2014, approvata ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A della delibera ARERA (ex AEEGSI) 643/2013/R/ldr;
- (j) ha ottenuto, od otterrà a tempo debito, tutte le Autorizzazioni in connessione al presente Contratto, e al fine di adempiere ad esso, ed al Progetto, le quali Autorizzazioni sono e/o, con riferimento alle Autorizzazioni da ottenersi successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, saranno a tempo debito, tutte pienamente in vigore, efficaci e opponibili a terzi;
- (k) il Prenditore è in possesso dei Requisiti In-House;
- (l) non vi sono società Controllate dal Prenditore, né lo stesso detiene partecipazioni in alcuna società;
- (m) ha pieno ed esclusivo titolo giuridico dei crediti oggetto dell'Atto di Cessione (ovvero avrà pieno titolo giuridico dei crediti futuri o eventuali oggetto dell'Atto di Cessione immediatamente non appena i detti crediti sorgano o vengano ad esistenza), e può disporre liberamente di tali beni i quali non sono (e non saranno) oggetto di sequestro, pegno, o diversi vincoli o Gravami, e alla data di sottoscrizione del presente Contratto, i propri beni sono liberi da qualsiasi Gravame;
- (n) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale;
- (o) non è inadempiente rispetto alle previsioni di cui all'Articolo 6.5(e) e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine) nessuna Controversia Ambientale di rilevanza sostanziale è stata presentata o preannunciata contro di esso;

- (p) è adempiente rispetto a tutti gli impegni di cui al presente Articolo 6;
- (q) non ha concordato con alcun'altro suo creditore disposizioni in materia di perdita di rating (c.d. "Loss of Rating"), e non ha concordato con alcun'altro dei suoi creditori impegni al rispetto di determinati parametri finanziari (c.d. "*financial covenants*" o "*financial ratios*"), impegni positivi o negativi in relazione al Progetto o, in generale, alla conduzione della propria attività e strategia societaria, finanziaria e commerciale, o eventi di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine rispetto ai relativi rapporti contrattuali, più stringenti rispetto a quelli previsti nel presente Contratto;
- (r) sulla base della propria miglior conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto dal Prenditore o dai soggetti controllanti il Prenditore ha origine illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche. Il Prenditore dovrà informare tempestivamente la Banca nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di qualsiasi di tali fondi;
- (s) il Prenditore non è coinvolto in alcuna Attività Illecita e, sulla base della propria miglior conoscenza, non vi è alcuna Attività Illecita in relazione al Progetto.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute alla data di ciascuna Accettazione di Erogazione ciascuna Richiesta di Erogazione, ciascun Certificato di Conformità, a ciascuna Data di Erogazione e a ciascuna Data di Pagamento.

ARTICOLO 7

Garanzie

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

7.1 Cessione del Credito

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Prenditore in forza del presente Contratto, per l'intera durata del Prestito e per l'intero suo ammontare, il Prenditore si impegna a cedere in garanzia, a favore della Banca, il credito inerente ai pagamenti cui il Prenditore avrà diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi alla Concessione ai sensi della Convenzione, e vantati nei confronti di (a) nuovi gestori subentranti, nonché (b) degli altri soggetti che fossero eventualmente in futuro tenuti al versamento delle somme comunque dovute a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi alla Concessione.

Al fine di concludere e perfezionare validamente la cessione del credito di cui al presente Articolo 7.1, il Prenditore si obbliga a concludere con la Banca, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'Atto di Cessione di cui all'Allegato D, nonché ad eseguire prontamente tutte le formalità ivi previste.

Successivamente alla scadenza della Concessione e all'aggiudicazione o affidamento al Prenditore di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, il Prenditore si impegna a stipulare con la Banca un atto di cessione di crediti in garanzia in forma e contenuto analogo all'Atto di Cessione, in relazione ai crediti derivanti in capo al Prenditore medesimo dal rapporto concessorio o contrattuale (comunque definito) relativo ai detti servizi.

7.2 Negative pledge

- (a) Il Prenditore non costituirà né permetterà che sussista alcun Gravame su alcuno dei propri beni.

Ai fini del presente Articolo 7.2, il termine Gravame include qualsiasi accordo o operazione relativi a beni o crediti o denaro (quali, a titolo esemplificativo, la vendita, il trasferimento o altri atti di disposizione di beni a termini che consentano al Prenditore di prenderli in locazione o di riacquistarli, la vendita, il trasferimento ovvero altri atti di disposizione di qualsiasi credito con possibilità di regresso, o qualsiasi accordo in base al quale il contante o i benefici di un conto corrente bancario o di altro conto possano essere utilizzati o compensati o qualsiasi accordo preferenziale avente effetti analoghi) in circostanze in cui l'accordo o l'operazione è realizzato/a principalmente come strumento per ottenere credito o per finanziare l'acquisizione di un bene e avente effetti analoghi alla costituzione di un vincolo di natura reale o preferenziale a favore di una o più categorie di crediti o creditori.

- (b) Il precedente paragrafo (a) non si applica ai Gravami elencati di seguito:
- (i) qualsiasi accordo di compensazione stipulato dal Prenditore nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dei propri accordi bancari allo scopo di compensare debiti e crediti;
 - (ii) qualsiasi pagamento o accordo di compensazione o accordo di close-out derivante da una qualsiasi operazione di copertura del rischio stipulata dal Prenditore ai fini di:
 - (1) copertura per un rischio cui il Prenditore sia esposto nell'ambito della sua ordinaria attività commerciale; ovvero
 - (2) operazioni di gestione del tasso d'interesse o della valuta effettuate nell'ambito della propria ordinaria attività commerciale e a scopi unicamente non speculativi,escludendo, in ogni caso, ogni Gravame derivante da un accordo di sostegno al credito in relazione ad un'operazione di copertura del rischio;
 - (iii) qualsiasi gravame o privilegio previsto dalla legge derivante dall'ordinaria attività commerciale;
 - (iv) qualsiasi Gravame che gravi o si estenda su un bene acquisito dal Prenditore dopo la data del presente Contratto se:
 - (1) il Gravame non è stato creato in vista dell'acquisizione di quel bene da parte del Prenditore;
 - (2) l'importo in linea capitale garantito non è stato aumentato in vista dell'acquisizione di quel bene da parte del Prenditore o a partire da essa; e
 - (3) il Gravame è rimosso o estinto entro 6 (sei) mesi dalla data di acquisizione di tale bene;
 - (v) qualsiasi Gravame costituito ai sensi del presente Contratto;
 - (vi) qualsiasi Gravame derivante da ogni riserva di proprietà, locazione, acquisto o accordo di vendita condizionale ovvero accordi aventi effetti analoghi riferiti a beni forniti al Prenditore nella sua ordinaria attività commerciale e agli standard o ai termini abituali del fornitore e non derivanti da qualsiasi inadempimento od omissione del Prenditore;
 - (vii) qualsiasi Gravame che garantisca indebitamento il cui importo in linea capitale (una volta sommato all'importo in linea capitale di ogni altro indebitamento che sia assistito da Gravami concessi dal Prenditore, diverso da quelli permessi ai sensi dei precedenti paragrafi da (i) a (vii)) non ecceda il 5% (cinque per cento) del totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali indicato nel bilancio approvato di volta in volta ultimo disponibile, in qualsiasi esercizio finanziario, a condizione che l'importo in linea capitale a livello complessivo di tale indebitamento durante la vita del Prestito non sia maggiore del 20% (venti per cento) del totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali indicato nel bilancio 2017 (o il suo equivalente in diversa valuta o valute) (o una somma equivalente in una o più diverse valute);

- (viii) qualsiasi Gravame, diverso dai precedenti, costituito con il previo consenso scritto della Banca.

7.3 **Pari passu**

Il Prenditore farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni sua esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale.

7.4 **Clausole per inclusione**

Qualora il Prenditore concluda con qualsiasi altro creditore finanziario un accordo finanziario che preveda una clausola di perdita di rating, o una disposizione ai sensi della quale il Prenditore si impegna a mantenere determinati parametri finanziari, o impegni positivi o negativi in relazione al Progetto o, in generale, alla conduzione della propria attività e strategia societaria, finanziaria e commerciale, o eventi di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, che non sia prevista dal presente Contratto o che sia più favorevole al relativo creditore rispetto a qualsiasi analoga disposizione del presente Contratto, il Prenditore dovrà informarne tempestivamente la Banca e fornire a quest'ultima una copia delle disposizioni più favorevoli. La Banca potrà richiedere che il Prenditore sottoscriva prontamente un accordo per modificare il presente Contratto al fine di prevedere una equivalente disposizione a favore della Banca.

ARTICOLO 8

Informazioni e visite

8.1 **Informazioni concernenti il Progetto**

Il Prenditore:

- (a) fornirà alla Banca:
- (i) le informazioni relative al Progetto secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nell'Allegato A.2 o come altrimenti concordato di volta in volta dalle parti del presente Contratto;
 - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore concernente il Progetto che la Banca possa ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli al fine di adempiere alle proprie obbligazioni assunte ai sensi del Regolamento EFSI; e
 - (iii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli;

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) sottoporrà prontamente alla Banca per approvazione ogni sostanziale modificazione del Progetto, anche tenuto conto di quanto rappresentato alla Banca prima della stipulazione del presente Contratto, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- (c) informerà prontamente la Banca di:

- (i) qualsiasi (a) azione, opposizione, contestazione o doglianza (purché di natura non manifestamente vessatoria o bagatellare) avanzata, proposta o sollevata da un soggetto terzo nei confronti del Prenditore, ovvero (b) Controversia Ambientale che abbia rilevanza sostanziale e che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro di esso, in ciascun caso in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto; e
- (ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
- (iii) qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia che non sia manifestamente infondata relativa ad Attività Illecite attinenti il Prestito e/o il Progetto;
- (iv) qualsiasi inadempimento da parte sua di qualsiasi Normativa Ambientale in relazione al Progetto e/o a quanto oggetto della Concessione;
- (v) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale in relazione al Progetto,

ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

8.2 Informazioni concernenti il Prenditore

Il Prenditore:

(a) consegnerà alla Banca:

- (i) non appena disponibile ed in ogni caso non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla chiusura del proprio esercizio, la propria relazione annuale certificata, il bilancio, il rendiconto finanziario, il conto profitti e perdite e la relazione dei revisori per lo stesso esercizio, unitamente al Certificato di Conformità di cui all'Allegato C.2 firmato dall'amministratore unico del Prenditore e dal direttore contabilità e bilancio (opportunamente autorizzato) del Prenditore, che confermino l'adempimento da parte del Prenditore degli obblighi finanziari di cui all'Articolo 6.10 e con documentazione comprovante tale adempimento e i calcoli relativi; e
- (ii) non appena siano resi disponibili ed in ogni caso non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del relativo periodo, i prospetti contabili relativi al primo semestre di ciascun esercizio (inclusivi di relazione provvisoria semestrale, bilancio, conto profitti e perdite e rendiconto finanziario), unitamente al Certificato di Conformità di cui all'Allegato C.2 firmato dall'amministratore unico del Prenditore e dal direttore contabilità e bilancio (opportunamente autorizzato) del Prenditore, che confermino l'adempimento da parte del Prenditore degli obblighi finanziari di cui all'Articolo 6.10 e con documentazione comprovante tale adempimento e i calcoli relativi;
- (iii) di volta in volta, le ulteriori informazioni, evidenze o documenti concernenti la situazione generale finanziaria o eventuali certificati di conformità relativi agli impegni di cui all'Articolo 6, e/o concernenti le informazioni di natura fattuale o i documenti forniti alla Banca al fine di sottoscrivere il presente Contratto, che la Banca possa ritenere necessari o possa ragionevolmente richiedere di fornire con ragionevole preavviso; e
- (iv) ogni altra ulteriore informazione o documentazione relativa al Prenditore concernente le misure di adeguata verifica della clientela, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente ("KYC / know your customer" o simili procedure di identificazione della clientela), che la Banca possa ritenere necessari o possa ragionevolmente richiedere di fornire con ragionevole preavviso;

(b) informerà immediatamente la Banca:

- (i) di ogni modificazione sostanziale del suo statuto ovvero del proprio azionariato o di un mutamento della sua proprietà per una percentuale pari al o maggiore del 5% (cinque per cento) delle proprie azioni successivo alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento dell'Unione europea;
- (iii) di ogni evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi Evento di Rimborso Anticipato;
- (iv) di ogni intenzione da parte sua di concedere a terzi una garanzia su di un suo bene;
- (v) di ogni intenzione da parte sua di trasferire la proprietà di una componente sostanziale del Progetto;
- (vi) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
- (vii) di ogni contestazione o diffida, da parte di ogni autorità competente, concernente gli aiuti di Stato oggetto della Decisione C(2013) 4986;
- (viii) di ogni contestazione o diffida, da parte di ogni autorità competente, concernente il possesso dei Requisiti In-House in capo al Prenditore e/o l'affidamento *in-house* della Concessione, e/o dell'avvio, da parte delle autorità competenti in qualsiasi sede, o da parte di terzi in sede giudiziale, di una azione o di un procedimento volti a contestare il possesso dei Requisiti In-House da parte del Prenditore e/o la conformità alla legge applicabile dell'affidamento *in-house* della Concessione;
- (ix) di ogni Evento Determinante che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto; o
- (x) salvo il caso in cui sia vietato dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogia pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei confronti del Prenditore ovvero delle relative società controllanti ovvero dei membri degli organi manageriali del Prenditore in connessione ad Attività Illecite relative al Credito, Prestito o al Progetto;
- (xi) di ciascuna misura adottata dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.5(f) del presente Contratto;
- (xii) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente e che, ove si risolva negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
- (xiii) fermo quanto previsto al paragrafo (xiii) che segue, di ogni aggiornamento del piano economico finanziario (comunque denominato) accluso alla Convenzione, fornendo alla Banca prontamente la relativa documentazione, i relativi calcoli e le relative evidenze, secondo quanto sia richiesto dalla Banca medesima;
- (xiv) di ogni Cambio della Titolarità Effettiva del Prenditore;
- (xv) di eventuali modifiche e/o integrazioni dei termini e condizioni della Concessione e della relativa Convenzione;
- (xvi) di ogni aggiornamento del piano economico finanziario relativo alla Concessione, fornendo alla Banca ogni documentazione ad esso inerente, prontamente non appena si verifichino le condizioni che diano luogo al relativo processo di aggiornamento, nonché ogni qualvolta richiesto dalla Banca.



8.3 Visite da parte della Banca

Il Prenditore consentirà alla Banca e, se richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea ovvero ai sensi del Regolamento EFSI, alle istituzioni dell'Unione europea competenti, inclusa la Corte dei conti europea, la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché alle persone designate a tal fine da dette istituzioni:

- (a) di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto;
- (b) di intervistare rappresentanti del Prenditore e di non ostacolare contatti con i responsabili del Progetto; e
- (c) di effettuare le verifiche che ritengano opportune nei luoghi del Progetto e di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore relativi alla realizzazione del Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

In caso di eventuali contestazioni, diffide, reclami e/o informazioni ricevuti dal Prenditore relativi ad Attività Illecite concernenti il Prestito e/o il Progetto, il Prenditore dovrà consultare in buona fede la Banca al fine di adottare rimedi appropriati. In particolare, qualora sia provato che un soggetto terzo abbia commesso Attività Illecite in relazione al Prestito e/o al Progetto determinando un utilizzo improprio del Prestito o della garanzia concessa dall'EFSI, la Banca potrà, a sua discrezione e senza pregiudizio per gli altri rimedi previsti dal presente Contratto, comunicare al Prenditore eventuali ragionevoli rimedi che essa consideri appropriati e/o opportuni che debbano essere intrapresi dal Prenditore stesso nei confronti di tale soggetto. In tal caso il Prenditore si impegna a considerare in buona fede l'opinione espressa dalla Banca e a tenere quest'ultima aggiornata sugli sviluppi della relativa fattispecie.

8.4 Pubblicità

Il Prenditore prende atto e acconsente che:

- (a) la Banca può essere obbligata a comunicare informazioni relative al Prenditore e/o al Progetto a qualsiasi istituzione o ente competente dell'Unione europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea o ai sensi del Regolamento EFSI; e
- (b) la Banca può pubblicare, sul proprio sito web o per mezzo di comunicati stampa, informazioni relative al Prestito di cui al presente Contratto e all'intervento dell'Unione europea per il tramite dell'EFSI (potendo altresì comunicare nome e indirizzo del Prenditore, scopo, struttura e ammontare del Prestito).

ARTICOLO 9

Oneri e spese

9.1 Tasse, oneri e commissioni

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore è tenuto a pagare ovvero a rimborsare alla Banca ogni e qualsiasi Tassa, onere, commissione e altra imposizione di qualsiasi natura, compresa l'imposta di bollo e le spese di registrazione, che siano eventualmente richieste in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o deduzione o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale obbligatoria ai sensi di legge ovvero di un accordo con un'autorità governativa o altrimenti. Nell'ipotesi in cui una ritenuta o deduzione sia da effettuarsi obbligatoriamente da parte del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale o deduzione, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata effettuata.

9.2 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali debitamente giustificati, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione, escussione e risoluzione del presente Contratto, dell'Atto di Cessione o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e/o all'Atto di Cessione e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione, all'escussione e alla realizzazione dell'Atto di Cessione e/o di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

9.3 Costi aggiuntivi, indennizzi e compensazione

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi costo o spesa che sia stato o che verrà sostenuto dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella relativa interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi o in conseguenza della quale: (i) la Banca sia tenuta a sostenere costi aggiuntivi per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato.
- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di qualsiasi pagamento, totale o parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.
- (c) La Banca avrà facoltà, ma non l'obbligo, di compensare qualsiasi proprio credito scaduto ed esigibile nei confronti del Prenditore ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale credito) con qualsiasi propria obbligazione (scaduta o non) nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano espresse in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione, ai fini di tale compensazione, al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o pienamente determinata, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa ritenga in buona fede l'importo di detta obbligazione.



ARTICOLO 10

Eventi Determinanti

10.1 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.2 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che dovrà ritenersi di non scarsa importanza, ai fini della risoluzione del Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo, qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto.

10.3 Recesso

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del Codice Civile:

- (a) (i) qualsiasi informazione o documento forniti alla Banca da parte di o per conto del Prenditore in esecuzione del presente Contratto o in connessione con la negoziazione e la conclusione del presente Contratto siano o si rivelino essere inesatti, incompleti o fuorvianti in qualsiasi aspetto sostanziale; ovvero (ii) qualsiasi dichiarazione o garanzia resa ai sensi dell'Articolo 6.15 del presente Contratto o in connessione con la negoziazione e la conclusione del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.15, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale, salvo il caso di incompletezza che sia sanato entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui la dichiarazione deve intendersi di volta in volta resa o ripetuta;
- (b) mancato pagamento da parte del Prenditore di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile;
- (c) in seguito ad un inadempimento del Prenditore alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "event of default", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):
 - (i) il Prenditore diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero

- (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine; ovvero
- (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
- (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi

ed a condizione che tali altri finanziamenti o operazioni finanziarie o obblighi di erogare credito di cui ai precedenti paragrafi da (i) o (iv) eccedano una somma di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (o l'equivalente importo in qualsiasi altra valuta) in linea capitale;

- (d) il Prenditore: (i) non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o comunque deve ritenersi insolvente; ovvero (ii) dichiara unilateralmente l'intenzione di voler interrompere, o comunque interrompe, il servizio dei propri debiti; ovvero (iii) intraprende qualsiasi azione rivolta alla conclusione con i propri creditori di un accordo di ristrutturazione, riscadenzamento e/o moratoria (incluse le ipotesi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis o piano di ristrutturazione o piano di risanamento ex art. 67 comma terzo lettera (d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, c.d. legge fallimentare); le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;
- (e) (i) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o di un terzo, volta alla messa in stato di liquidazione del Prenditore; ovvero (ii) viene compiuta qualunque azione volta ad una riduzione del capitale del Prenditore; ovvero (iii) vengono intraprese, da qualsiasi soggetto, iniziative volte ad assoggettare il Prenditore a fallimento o altra procedura concorsuale, o il Prenditore presenta domanda per venire assoggettato o ammesso, o comunque viene assoggettato o ammesso ad una procedura concorsuale, o, comunque il Prenditore è dichiarato insolvente o fallito; ovvero (iv) il Prenditore cessa o delibera di cessare le proprie attività o l'esercizio della propria impresa, in tutto o per una sua parte sostanziale; le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;
- (f) viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, un curatore, un custode o una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore o di un bene che faccia parte del Progetto; le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;
- (g) il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;
- (h) il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro prestito finanziato mediante risorse della Banca o dell'Unione europea;
- (i) un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria, è iniziato o disposto nei confronti di:
 - (i) un bene del Prenditore la cui perdita o indisponibilità causi un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole; o
 - (ii) qualsiasi bene che rientri nel Progetto,

e tale pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 60 (sessanta) giorni;

- (j) si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- (k) le competenti autorità contestino la violazione della Decisione C(2013) 4986 e/o la conformità alla legge applicabile degli aiuti di Stato oggetto della stessa;
- (l) fermo quanto previsto alla lettera (m) che segue, il venir meno in capo al Prenditore dei Requisiti In-House e/o l'affidamento *in-house* della Concessione sia non conforme alla legge applicabile;
- (m) revoca, recesso, risoluzione, cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, della Convenzione e/o della Concessione, prima della sua naturale scadenza (salva l'implementazione delle modifiche alla durata della Concessione secondo quanto indicato nella Decisione C(2013) 4986);
- (n) successivamente alla naturale scadenza della Concessione, e nelle more dell'aggiudicazione o affidamento da parte del Concedente di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, il Prenditore, per qualsiasi motivo, interrompa la prosecuzione dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della Convenzione, o ne sia, per qualsiasi motivo e/o per ordine di qualsivoglia autorità, impedito;
- (o) successivamente alla naturale scadenza della Concessione e all'aggiudicazione o affidamento al Prenditore di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, revoca, recesso, risoluzione, cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, o a scadenza, del rapporto concessorio o contrattuale (comunque definito) relativo a tali servizi;
- (p) è o diviene illegale per il Prenditore adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto e/o dell'Atto di Cessione e/o di altri documenti contrattuali relativi al finanziamento di cui al presente Contratto; ovvero (ii) il presente Contratto e/o l'Atto di Cessione e/o altri documenti contrattuali relativi al finanziamento di cui al presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) l'Atto di Cessione viene risolto o dichiarato risolto in tutto o in parte; ovvero (iv) il Prenditore sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto e/o dell'Atto di Cessione in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale;
- (q) un fatto relativo al Prenditore o al Progetto previsto nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per l'esecuzione o la gestione del Progetto ovvero per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore, in ogni caso non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- (r) il Prenditore è inadempiente a qualsivoglia dei propri obblighi ai sensi dell'Atto di Cessione.

10.4 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.1, 10.2 o 10.3 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e

- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e, pertanto, sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca e secondo quanto da essa richiesto, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.6, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.5 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito in Essere.

10.6 Indennizzo

10.6.A Misura dell'indennizzo

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 in riferimento a una Tranche, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'indennizzo sull'importo del debito residuo per capitale divenuto esigibile ai sensi dell'Articolo 10.4 che precede. Tale indennizzo (i) maturerà a partire dalla data, specificata nella comunicazione della Banca, in cui il pagamento è dovuto, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso in linea capitale sia effettuato alla data così indicata e (ii) sarà pari all'importo comunicato dalla Banca al Prenditore, corrispondente al valore attuale (calcolato alla detta data di rimborso in linea capitale) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero successivamente sull'importo oggetto del rimborso in linea capitale nel periodo compreso tra la data del rimborso medesimo e la Data di Scadenza, se l'importo non fosse stato rimborsato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15 % (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante della Tranche alla quale si fa riferimento.

10.6.B Generale

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.6 dovranno essere corrisposti alla data specificata nella richiesta della Banca.

10.7 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia suo diritto o azione ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

ARTICOLO 11

Legge e giurisdizione, miscellanea

11.1 Legge applicabile

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

11.2 Foro competente

- (a) Il Foro di Roma ha competenza esclusiva a decidere ogni controversia (una "**Controversia**") derivante dal presente Contratto o ad esso connessa (ivi incluse le controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o alle conseguenze della sua nullità) o ad eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati.
- (b) Le Parti concordano che il Foro di Roma è la più appropriata e opportuna autorità giudiziaria per decidere Controversie che dovessero insorgere tra di loro e, pertanto, le Parti rinunciano a sollevare alcuna eccezione in merito in qualsiasi sede.
- (c) Il presente Articolo 11.2 è nell'esclusivo interesse della Banca. Di conseguenza, nonostante quanto previsto all'Articolo 11.2(a), il presente Articolo 11.2 non impedisce alla Banca di intraprendere azioni relative ad una Controversia (ivi incluse controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati) innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria avente giurisdizione. Nei limiti consentiti dalla legge, la Banca può intraprendere contemporaneamente più procedimenti in più giurisdizioni.

11.3 Luogo di adempimento delle obbligazioni

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

11.4 Prova degli importi dovuti

In caso di eventuali azioni legali scaturenti dal presente Contratto, i certificati della Banca che indichino gli importi o i tassi ad essa dovuti ai sensi del Contratto faranno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

11.5 Intero contratto

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema.

11.6 Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.



11.7 Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

11.8 Registrazione del Contratto

Il Prenditore si impegna a registrare il presente Contratto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare prontamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un originale o copia conforme notarile del presente Contratto munito degli estremi di registrazione

11.9 Modello 231

Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 6.5, lettere (f) e (g), e all'Articolo 6.15, lettere (r) ed (s), che precedono, e per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 8 che precede, le Parti prendono atto che il Prenditore ha adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 12

Clausole finali

12.1 Comunicazioni

12.1.A Forma delle comunicazioni

- (a) Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera, posta elettronica.
- (b) Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte:
 - (i) alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o lettera raccomandata;
 - (ii) in caso di notifiche e comunicazioni effettuate tramite posta elettronica, alla data dell'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica, in formato leggibile, e solo qualora il messaggio sia indirizzato come indicato all'Articolo 12.1.B.
- (c) Qualunque notifica o comunicazione effettuata dal Prenditore nei confronti della Banca tramite posta elettronica dovrà:
 - (iii) specificare il Numero Contratto nell'oggetto; e
 - (iv) essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa, per conto del Prenditore, da un legale rappresentante autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più legali rappresentanti autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta, in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).
- (d) Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

- (e) Senza pregiudizio per la validità della comunicazione o notifica effettuata mediante posta elettronica, in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 12.1, le notifiche, comunicazioni e documenti, di seguito indicati, saranno inviati anche tramite lettera raccomandata all'altra Parte, al più tardi entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo all'invio effettuato mediante posta elettronica:
- (i) qualsiasi notifica e comunicazione relativa a rinvio, cancellazione e sospensione di una erogazione di qualsiasi Tranche, Evento di Disfunzione dei Mercati, Richiesta di Rimborso Anticipato, Comunicazione di Rimborso Anticipato, Evento Determinante, e
 - (ii) qualsiasi altra notifica, comunicazione o documento richiesto dalla Banca.
- (f) Le Parti concordano che ogni comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra (incluso l'invio effettuato tramite posta elettronica) sarà considerata una comunicazione validamente effettuata e costituirà un mezzo di prova ammissibile in giudizio e avrà lo stesso valore probatorio di una scrittura privata tra le parti.

12.1.B Indirizzi

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con il presente Contratto, sono i seguenti:

Per la Banca

All'attenzione di:

OPS/MA-1 PUB SEC (IT,MT)& RG OP

100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

E-mail: EIB-MA-Implementation@eib.org

Per il Prenditore

All'attenzione di:

Abbanoa S.p.A., c/o Sede Amministrativa

Via A. Diaz, 77/79, 09125 Cagliari
Direzione Generale

C/C Contabilità Bilancio e Settore Servizi Legali

E-mail: DirezioneGenerale@abbanoa.it

12.1.C Notifica dei dettagli per le comunicazioni

La Banca e il Prenditore dovranno tempestivamente notificare per iscritto all'altra parte qualunque modifica nei propri dettagli per le comunicazioni.

12.2 Premesse e Allegati

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

Allegato A	Specifiche del Progetto e relazioni
Allegato B	Definizione di EURIBOR
Allegato C	Certificati del Prenditore
Allegato D	Modello di Atto di Cessione

12.3 Negoziazione del Contratto e trattativa individuale

Il Prenditore dichiara:

- (a) che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti;
- (b) che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto;
- (c) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e
- (d) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

12.4 Soglie massime di legge

Le Parti riconoscono che le somme eventualmente dovute dal Prenditore alla Banca ai sensi degli Articoli 1.6.C(2), 4.2.B, 4.3.C e 10.6 del presente Contratto non eccederanno comunque la misura massima consentita dall'applicazione della legge n. 108 del 7 marzo 1996 (come modificata e integrata) e delle relative disposizioni attuative.

Rimarrà in ogni caso impregiudicata in tali casi la risarcibilità ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile del danno ulteriore eventualmente subito dalla Banca.

Il presente Contratto, siglato su ciascuna pagina per conto della Banca e per conto del Prenditore, è sottoscritto in 4 (quattro) originali, in lingua italiana.

Sottoscritto a Roma, il 17 gennaio 2019

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ABBANO S.p.A.

Il Direttore

Il Consigliere Giuridico

L'Amministratore Unico

Miguel MORGADO

Jacopo Andrea LAMBRI

Abramo GARAU

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2
(GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)

Specifiche del Progetto e relazioni**A.1 Descrizione Tecnica (Articolo 6.2)****Scopo, posizione**

Il progetto riguarda il programma di investimento idrico 2018-2022 di Abbanoa, un'impresa di proprietà pubblica che fornisce servizi idrici integrati (IWS) a una popolazione totale di 1.650.000 abitanti in Sardegna. Il progetto mira a migliorare e razionalizzare i sistemi di gestione dell'acqua e delle acque reflue in tutta l'area di servizio. L'obiettivo principale delle componenti idriche è migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei servizi, in particolare attraverso una riduzione delle perdite d'acqua e l'interconnessione delle reti di distribuzione. Le componenti delle acque reflue contribuiranno a migliorare le prestazioni del trattamento e l'efficienza operativa, in particolare smantellando i piccoli impianti di trattamento delle acque reflue e convogliando queste ultime verso grandi impianti di trattamento, nonché convertendo gli impianti di trattamento ad alto consumo energetico (fanghi attivi) in tecnologie a basso consumo energetico (zone umide costruite) qualora questo sia ritenuto tecnicamente possibile.

Descrizione

Il progetto consiste in un piano di investimenti in un arco temporale di 5 (cinque) anni volto a riabilitare, aggiornare e ottimizzare le numerose infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue, tra cui:

- impianti di trattamento delle acque e impianti di trattamento delle acque reflue;
- rete idrica;
- serbatoi d'acqua;
- stazioni di pompaggio per acqua e acque reflue;
- riabilitazione della rete di distribuzione idrica;
- riabilitazione ed espansione delle linee fognarie;
- piccole dighe e dighe;
- aggiornamento di apparecchiature TIC;
- diversi investimenti nel rinnovamento di apparecchiature elettromeccaniche.

Calendario

Le componenti del Progetto devono essere completate tra il 2018 e il 2022.



A.2 Doveri d'informazione ai sensi dell'Articolo 8.1(a)

1. Invio di informazioni: designazione della persona responsabile

Le informazioni seguenti devono essere inviate alla Banca sotto la responsabilità di:

	Contatto Finanziario	Contatto Tecnico
Azienda	ABBANO S.p.A.	ABBANO S.p.A.
Referente	Antonio Mulas	Emanuele Corazza
Titolo	Responsabile	Responsabile
Funzione /Dipartimento Settore finanziario e tecnico	Settore Contabilità, Bilancio e Incassi	Settore Controllo di Gestione
Indirizzo	Viale Diaz n. 79 – Cagliari (Italia)	Viale Diaz n. 79 - Cagliari (Italia)
telefono	+39 340 697 9942	+39 328 530 3334
Fax	+39 070 340479	+39 070 340479
Email	antonio.mulas@abbanoa.it	emanuele.corazza@abbanoa.it

Il(l) referente(i) summenzionato(i) è (sono) per il momento la(le) persona(e) responsabile(i).

Il Prenditore è tenuto ad informare prontamente la Banca in caso di eventuale modifica.

2. Dati informativi su temi specifici

N. A.

3. Dati informativi sull'esecuzione del Progetto

Il Prenditore dovrà consegnare alla Banca le seguenti informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del Progetto entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento / informazione	Termine	Frequenza
--------------------------	---------	-----------

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto, comprendente:	1 Aprile	Annuale
- un breve aggiornamento della descrizione tecnica, che illustri i motivi di eventuali modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto inizialmente; - un aggiornamento della data di completamento di ciascuna delle principali componenti del progetto, motivando gli eventuali ritardi; - aggiornamento del costo del progetto, specificando le ragioni di eventuali aumenti rispetto a quelli preventivati in bilancio; - una descrizione di eventuali problemi significativi riguardanti l'impatto ambientale; - Conferma che la NTA della VIA, se pertinente, è stata inviata alla Banca - Per gli schemi che riguardano i siti di conservazione della natura, conferma che la Dichiarazione dell'autorità competente di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat è stata ottenuta - aggiornamento sullo stato della domanda o dell'utilizzo dei beni/servizi/attività/investimenti inclusi nel progetto e relativi commenti; - ogni problema significativo che si è verificato e qualsiasi rischio significativo che possa influire sul funzionamento del progetto; - ogni eventuale azione giudiziaria in corso riguardante il progetto; - Immagini non confidenziali relative al progetto, se disponibili.		

4. Informazioni sul completamento dei lavori e sul primo anno di attività

Il Prenditore fornirà alla Banca le seguenti informazioni sul completamento del progetto e il suo avvio operativo entro la data sotto indicata.

Documento/Informazione	Termine di trasmissione alla Banca
Rapporto di completamento del progetto, che includa: - Una descrizione tecnica finale del progetto completata, spiegando le ragioni di eventuali modifiche significative rispetto alla descrizione tecnica in allegato A.1.; - la data di completamento di ciascuna delle componenti principali del progetto, spiegando i motivi di eventuali ritardi; - costo finale del progetto, spiegando i motivi di eventuali variazioni dei costi rispetto al costo di budget iniziale; - effetti del progetto sull'occupazione: giorni-persona richiesti durante l'implementazione e nuovi posti di lavoro permanenti creati; - una descrizione di qualsiasi problema importante con impatto sull'ambiente o impatti sociali;	31 marzo 2024



- aggiornamento sullo stato della domanda o dell'utilizzo dei beni/servizi/attività/investimenti inclusi nel progetto e relativi commenti;
- ogni problema significativo che si è verificato e qualsiasi rischio significativo che possa influire sul funzionamento del progetto;
- ogni azione legale riguardante il progetto che potrebbe essere in corso.
- immagini non confidenziali relative al progetto, se disponibili.
- aggiornamento sui seguenti indicatori:

Indicatori di monitoraggio	Unità
Lunghezza della rete idrica o tubi di distribuzione costruiti o aggiornati	Km
Perdite idriche	%
Capacità dell'impianto di trattamento acque costruito o riabilitato	p.e.
Popolazione che beneficia di acqua potabile sicura	Numero persone

Spina
de

Definizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per "EURIBOR" s'intende

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo Screen Rate (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno Screen Rate è disponibile, lo Screen Rate applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno Screen Rate non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due Screen Rate, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "**Periodo di Riferimento**").

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono:

- (i) "**disponibile**" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca; e
- (ii) "**Screen Rate**" indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno ("**Reset Date**") che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale Screen Rate non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Reset Date ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Reset Date, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

B. GENERALE

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.

Certificati del Prenditore

C.1 Modello di Certificato del Prenditore (Articolo 1.4.C)

A: Banca europea per gli investimenti

Da: [Prenditore]

Data:

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e Abbanoa S.p.A. concluso in data ● (il **"Contratto di Prestito"**)

Numero Contratto (FI n.) 89.122

Numero Operazione (Serapis n.) 2018-0038

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Per le finalità di cui all'Articolo 1.4 del Contratto di Prestito, vi certifichiamo quanto segue:

- (a) nessun Evento di Rimborso Anticipato si è verificato e continua senza che vi sia posto rimedio o che sia stato rinunciato;
- (b) siamo adempienti rispetto agli obblighi finanziari di cui all'Articolo 6.10 e si allega evidenza di tale adempimento con i relativi conteggi;
- (c) non è stato costituito e non vi è esistenza di alcun gravame tra quelli oggetto di divieto ai sensi dell'Articolo 7.2;
- (d) non vi è alcun mutamento sostanziale relativo ad alcun aspetto del Progetto o rispetto al quale siamo tenuti a comunicarVi ai sensi dell'Articolo 8.1, salvo quanto precedentemente comunicatoVi;
- (e) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del Contratto di Prestito, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato, si è verificato né permane in essere, né alcun tale evento o circostanza si verificherebbe in seguito alla erogazione della Tranche (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del Contratto di Prestito in relazione a tale evento o circostanza);
- (f) non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né siamo a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei nostri confronti dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale o agenzia nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento possa comportare ovvero, ove si concluda o risolva negativamente, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei nostri confronti o nei confronti di alcuna delle nostre partecipate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (g) le dichiarazioni e le garanzie da effettuarsi e ripetersi da parte nostra ai sensi dell'Articolo 6.15 sono veritiere in tutti i loro aspetti;
- (h) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, rispetto alla situazione esistente alla data di conclusione del Contratto di Prestito.

Cordiali saluti.

Per conto e a nome [del Prenditore]

Data:



C.2 Modello di Certificato di Conformità

A: Banca europea per gli investimenti

Da: Abbanoa S.p.A.

Data:

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e Abbanoa S.p.A. concluso in data ● (il "**Contratto di Prestito**")

Numero Contratto (FI n. 89.122)

Numero Operazione (Serapis n.) 2018-0038

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Con la presente Vi confermiamo che:

- (a) alla data del [inserire la data di calcolo degli impegni finanziari], [specificare a quali impegni finanziari si fa riferimento e ripetere tale dichiarazione con riferimento a ciascun impegno finanziario] è pari a [inserire valore] rispetto a [minimo/massimo] livello di [inserire valore];
- (b) alla data del [inserire la data di calcolo] il Rapporto tra i Crediti verso l'Utenza non Incassati e il Fatturato dei Precedenti 12 (dodici) mesi è pari a [inserire valore];
- (c) [non è stato compiuto nessun atto di disposizione di beni in violazione dell'Articolo 6.6] [inserire le informazioni riguardanti le cessioni di beni];
- (d) [non è stato costituito e non vi è esistenza di alcun gravame tra quelli oggetto di divieto ai sensi dell'Articolo 7.2];
- (e) [non si è verificato ed è tuttora in essere, senza che vi sia stato posto rimedio ovvero senza che la Banca vi abbia rinunciato, alcun evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito a una comunicazione trasmessa ai sensi del Contratto di Prestito, un Evento Determinante [qualora tale dichiarazione non possa essere resa, si dovranno individuare eventuali eventi di default potenziali che siano in essere e le soluzioni, qualora ve ne siano, che si stanno intraprendendo per porvi rimedio].

Cordiali saluti.

[Data]

Per conto e a nome [del Prenditore]

[amministratore]

[amministratore]

Modello di Atto di Cessione

FI N° 89.122 (IT)

Serapis N° 2018-0038

ABBANOA WATER INVESTMENTS

Atto di cessione dei crediti in garanzia

fra la

Banca europea per gli investimenti

e

Abbanoa S.p.A.

</>, </>



TRA, da una parte

La Banca europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, rappresentata da </> e da </>,

(di seguito denominata la **"Banca"**)

e, dall'altra parte,

Abbanoa S.p.A., una società avente sede sociale in Nuoro, Via Straullu 35, Registro Imprese di Nuoro n. 02934390929, rappresentata da </> e da </>,

(di seguito denominata il **"Cedente"**)

la Banca e il Cedente di seguito sono congiuntamente denominate le **"Parti"** e singolarmente ciascuna una **"Parte"**.

PREMESSO:

- (i) che il Cedente è titolare della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nella Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento *"in house providing"* avvenuto con deliberazione n. 25 del 29 dicembre 2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito della Sardegna (di seguito, la **"Concessione"**), e secondo quanto oggi disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra la detta Autorità d'Ambito della Sardegna, ora Ente di Governo della Sardegna (Egas o, congiuntamente a ogni suo successore o avente causa nell'ambito del rapporto concessorio in questione, il **"Concedente"**), e il Cedente, quale concessionario, in data 22 febbraio 2012, *sub rep.* n. 09 (la **"Convenzione"**);
- (ii) che la Banca, da un lato, e il Cedente, dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di prestito, convenzionalmente denominato **"ABBANOA WATER INVESTMENTS"** (FI n. 89.122, Serapis n. 2018-0038), stipulato in data </>, per un importo di Euro 200.000.0000,00 (duecentomilioni/00) (il **"Contratto di Prestito"**);
- (iii) che i termini definiti nel Contratto di Prestito avranno un identico significato nel presente atto di cessione dei crediti in garanzia, salvo che sia espressamente indicato un significato difforme;
- (iv) che, al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Cedente in forza del Contratto di Prestito, il Cedente si è impegnato a cedere in garanzia, con separato atto, a favore della Banca, il credito inerente ai pagamenti cui il Prenditore avrà diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi alla Concessione ai sensi della Convenzione, e vantati nei confronti di (a) nuovi gestori subentranti, nonché (b) degli altri soggetti che fossero eventualmente in futuro tenuti al versamento delle somme comunque dovute a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi alla Concessione (i debitori di cui ai punti (a) e (b) che precedono sono di seguito definiti collettivamente i **"Debitori Ceduti"**, e individualmente il **"Debitore Ceduto"**);
- (v) che con il presente atto (di seguito denominato **"Atto di Cessione"**) il Cedente intende cedere in garanzia i predetti diritti nei confronti dei Debitori Ceduti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Cessione e Caratteristiche del Credito Ceduto

1.01 Oggetto della Cessione ed Obbligazioni Garantite

- (a) A garanzia dell'esatto, integrale, puntuale ed irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dal Cedente in forza del Contratto di Prestito (di seguito denominate "**Obbligazioni Garantite**"), nei limiti dell'importo massimo di cui alla lettera (c) che segue, il Cedente cede in garanzia alla Banca, che accetta, il credito inerenti e ai pagamenti cui il Cedente avrà diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi alla Concessione ai sensi della Convenzione (di seguito denominato il "**Credito Ceduto**") vantato nei confronti dei Debitori Ceduti, in ciascun caso ivi compresi tutti i relativi privilegi, garanzie reali e/o personali ed altri accessori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del Codice Civile.
- (b) Le Parti prendono atto che alla data odierna il Credito Ceduto si configura come credito meramente eventuale, essendo la sua esistenza subordinata alla estinzione anticipata o naturale della Concessione per l'affidamento del servizio idrico integrato attualmente in capo al Cedente ai sensi della Convenzione.
- (c) L'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite è pari a Euro 230.000.000,00 (duecentotrentamila/00) ("Ammontare Massimo Garantito"). Tale importo, equivalente al 115% (centoquindici per cento) del Credito, si considererà ridotto in misura proporzionale alla riduzione del debito del Cedente a seguito dei pagamenti effettuati dal Cedente a valere sul Contratto di Prestito.
- (d) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come successivamente integrato e modificato (di seguito denominato "Decreto 170").
- (e) Il Cedente fornirà prontamente alla Banca ogni atto o documento da quest'ultima ritenuto opportuno ai fini della presente cessione in garanzia.

1.02 Caratteristiche e Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto

- (a) Con riferimento al Credito Ceduto, il Cedente espressamente dichiara e garantisce alla Banca:
 - (i) che il Cedente può validamente disporre del Credito Ceduto ai fini del presente Atto di Cessione;
 - (ii) che non sussistono precedenti cessioni, totali o parziali, del Credito Ceduto, che non siano state validamente oggetto di risoluzione con conseguente integrale e incondizionata retrocessione a favore del Cedente del Credito Ceduto (o della parte degli stessi oggetto di precedente cessione);(di seguito le caratteristiche di cui ai punti (i) e (ii) che precedono sono definite, collettivamente, i "**Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto**").
- (b) Il Cedente si impegna a fare in modo che il Credito Ceduto conservi i Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto di cui al Paragrafo 1.02, lettera (a) che precede per l'intera durata della cessione in garanzia oggetto del presente Atto di Cessione.

ARTICOLO 2

Efficacia della Cessione, Mandato ed Inadempimento

2.01 Efficacia della Cessione

- (a) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione è effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. La Banca potrà inoltre avvalersi di tutte le tutele dettate dal Decreto 170, ove applicabile, in relazione alla validità, all'efficacia e all'opponibilità della stessa.

- (b) Le Parti convengono che la cessione in garanzia del Credito Ceduto ha effetto obbligatorio immediato tra le Parti e che, con la venuta ad esistenza del Credito Ceduto, la titolarità dello stesso sarà automaticamente trasferita alla Banca, mentre l'opponibilità ai Debitori Ceduti ed ai terzi si verificherà a seguito dell'espletamento delle formalità previste dalla legge, incluse le formalità di cui al successivo Articolo 4.
- (c) La Banca e il Cedente convengono e si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Cessione e la cessione in garanzia effettuata ai sensi dello stesso continueranno ad essere validi ed efficaci indipendentemente da qualsiasi modifica del Contratto di Prestito e/o delle Obbligazioni Garantite.

2.02 Mandato conferito dalla Banca

- (a) Con il presente Atto di Cessione e a decorrere dal verificarsi delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto (come definite al successivo Articolo 2.03), la Banca conferisce al Cedente, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, mandato a svolgere in suo nome e per proprio conto ogni attività relativa alla gestione del Credito Ceduto, per il periodo intercorrente tra l'accettazione da parte dei Debitori Ceduti della cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione ed il pagamento dello stesso Credito Ceduto a favore della Banca. Conseguentemente, il Cedente dovrà effettuare con la dovuta diligenza ogni attività necessaria alla riscossione del Credito Ceduto e vi provvederà agendo a proprie spese.
- (b) Resta inteso tra le Parti che il mandato di cui al paragrafo (a) che precede include la facoltà per il Cedente di procedere – previa, in ogni caso, consultazione scritta con la Banca - per l'escussione delle eventuali garanzie accessorie, la promozione di procedimenti giudiziali nei confronti di ciascun Debitore Ceduto ovvero l'intervento in procedimenti giudiziali già pendenti, ovvero l'insinuazione al passivo di procedure concorsuali, ovvero ancora le eventuali azioni, che possano anche prescindere da una situazione di inadempimento, necessarie per la tutela del Credito Ceduto.
- (c) Resta pertanto inteso che la Banca avrà la facoltà (ma non l'onere) di iniziare o proseguire istanze contro ciascun Debitore Ceduto e non potrà in ogni caso essere considerata decaduta dai propri diritti nei confronti del Cedente per non aver iniziato o seguito tali istanze.
- (d) Fermo restando che l'esercizio del mandato di cui al paragrafo (a) che precede non potrà comunque pregiudicare i diritti trasferiti alla Banca ai sensi del presente Atto di Cessione, la Banca si impegna a rilasciare le autorizzazioni o a stipulare gli atti necessari (ivi incluse le necessarie procure) affinché il Cedente possa svolgere l'attività di mandatario prevista ai sensi del presente Articolo.
- (e) Il mandato al Cedente di cui al presente Articolo 2.02 potrà essere revocato dalla Banca, previa comunicazione scritta al Cedente, nel caso in cui si verifichi un inadempimento, totale o parziale, alle Obbligazioni Garantite ovvero uno qualsiasi degli eventi di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e/o 10.03 del Contratto di Prestito.

2.03 Verificarsi delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto

- (a) Il Cedente dovrà immediatamente comunicare alla Banca il verificarsi delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto.
- (b) Ai sensi del presente Atto di Cessione costituiscono **"Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto"**:
 - (i) l'individuazione di un gestore, affidatario o concessionario di servizi aventi natura, qualità e profili quantitativi analoghi a quelli già assentiti ai sensi della Concessione scaduta e ricadenti nel medesimo o analogo ambito territoriale, che sia diverso dal Cedente; e/o
 - (ii) il venir meno, per qualsiasi ragione, della titolarità della Concessione in capo al Cedente, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di cessazione alla data di scadenza, risoluzione, scadenza anticipata, revoca o decadenza della Concessione e/o della relativa Convenzione.

2.04 Imputazione dei proventi

In tutti i casi in cui, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 2.02 che precede o diversamente, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione in capo al Cedente come rispettivamente definite nel Decreto 170, la Banca incassi alcun pagamento a valere sul Credito Ceduto, la Banca tratterrà tale pagamento, con liberazione *pro tanto* del Cedente nei confronti della Banca per gli effetti del Contratto di Prestito, e restituirà al Cedente l'eventuale differenza tra (i) il totale degli importi ricevuti e (ii) le Obbligazioni Garantite per la parte per cui il Cedente risulta inadempiente, ivi compresi tutti gli eventuali oneri, spese ed altri danni risarcibili sostenuti dalla Banca in relazione all'inadempimento delle Obbligazioni Garantite.

2.05 Esercizio dei diritti sul Credito Ceduto e sulle relative garanzie

La Banca s'impegna a prestare la propria collaborazione nel compimento delle formalità necessarie per consentire al Cedente di far valere i diritti della Banca sul Credito Ceduto e sulle relative garanzie, anche nei casi in cui, per qualsiasi motivo, il Cedente ritorni titolare di tali crediti.

ARTICOLO3

Dichiarazioni e Impegni del Cedente

- (a) A seguito della sottoscrizione del presente Atto di Cessione, il Cedente trasmetterà immediatamente alla Banca due copie con autentica notarile del presente Atto di Cessione.
- (b) Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1.04B, lettera (d) del Contratto di Prestito, il Cedente consegnerà alla Banca un parere legale ("*legal opinion*"), in forma e sostanza soddisfacente per la Banca, attestante secondo la legge italiana l'esistenza, la valida costituzione, l'esistenza e la capacità giuridica del Cedente, la capacità dello stesso di sottoscrivere il presente Atto di Cessione e l'idoneità dei poteri di firma dei firmatari del Cedente, nonché la validità, l'efficacia e l'opponibilità verso terzi e verso i Debitori Ceduti del presente Atto di Cessione e della cessione di credito in garanzia ivi prevista.
- (c) Il Cedente eserciterà i diritti derivanti dalla Concessione e dalla relativa Convenzione o dal venir meno delle stesse in modo da salvaguardare anche gli interessi della Banca per le obbligazioni di cui al Contratto di Prestito.
- (d) Il Cedente si impegna a far sì che siano effettuati ed eseguiti tutti gli adempimenti e le formalità necessarie – incluse le formalità di cui al successivo Articolo 4 – per consentire che il Credito Ceduto e tutte le garanzie che lo assistono siano validamente ed efficacemente trasferiti alla Banca, per effetto della cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione.
- (e) Il Cedente si obbliga nei confronti della Banca a porre in essere tutte le attività che si dovessero rendere eventualmente necessarie, successivamente alla sottoscrizione del presente Atto di Cessione, al fine di assicurare la validità, l'efficacia e l'opponibilità a terzi della cessione oggetto del presente Atto di Cessione e rendere pertanto efficace in favore della Banca il trasferimento del Credito Ceduto. A tal fine il Cedente darà immediata comunicazione alla Banca della venuta ad esistenza del Credito Ceduto ai sensi dell'Articolo 2.03 che precede, e dell'importo degli stessi, nonché dell'introduzione di qualsivoglia modifica e/o integrazione dei termini e condizioni della Convenzione.
- (f) Il Cedente si impegna a intraprendere qualsiasi azione richiesta dalla Banca, e a tal fine stipulare ed eseguire sollecitamente tutti gli ulteriori documenti ed atti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, atti ricognitivi e/o confermativi della cessione di cui al presente Atto di Cessione) ed intraprendere tutte le ulteriori azioni che la Banca possa ritenere necessarie od opportune allo scopo di (i) assicurare e mantenere la validità, l'efficacia e l'escutibilità della cessione in garanzia del Credito Ceduto, e/o dei diritti della Banca, anche contro eventuali pretese di terzi e anche a seguito di eventuali modifiche e/o integrazioni dei termini e condizioni della Convenzione; e/o (ii) consentire l'esercizio dei diritti alla stessa spettanti in relazione al Credito Ceduto in quanto oggetto di cessione in garanzia in forza del presente Atto di Cessione.
- (g) Il Cedente si impegna inoltre a:

- (i) inviare prontamente alla Banca copia di tutte le comunicazioni e ogni altro documento ricevuto in relazione ai Crediti Ceduti che possa incidere sui diritti trasferiti per effetto del presente Atto di Cessione;
- (ii) comunicare prontamente alla Banca ogni pretesa o azione legale, da chiunque avanzata, relativamente al Credito Ceduto, nonché qualsiasi procedimento legale, da chiunque instaurato, relativo all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nella Regione Sardegna al Cedente e/o al valore residuo dei beni relativi alla Concessione;
- (iii) comunicare immediatamente alla Banca eventuali modifiche e/o integrazioni dei termini e condizioni della Convenzione;
- (iv) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che possa:
 - (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità o l'efficacia del presente Atto di Cessione;
 - (b) pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti o delle facoltà della Banca ai sensi del presente Atto di Cessione ovvero ai sensi del Contratto di Prestito; o
 - (c) diminuire l'ammontare del valore residuo dei beni relativi alla Concessione e, pertanto, del Credito Ceduto.
- (h) Il Cedente si impegna a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo di alcun genere o natura o altro diritto di terzi sul Credito Ceduto e salvo quelli derivanti dal presente Atto di Cessione, ed, in generale, ad astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano in qualsiasi modo pregiudicare la validità e/o l'efficacia della cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione.

ARTICOLO 4

Perfezionamento della Cessione e relativi Obblighi in capo al Cedente

- (a) Successivamente all'avveramento delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto, il Cedente farà sì che la cessione in garanzia ai sensi del presente Atto di Cessione sia opponibile ai relativi Debitori Ceduti ai sensi dei paragrafi (a), (b) e (c) che seguono.
- (b) A tal fine il Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile e, ove applicabili, degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 1923 n.2440 nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avveramento delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto, notificherà la cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione (nella forma di cui al documento che si allega al presente Atto di Cessione sotto la lettera "A") al relativo Debitore Ceduto a mezzo di ufficiale giudiziario o, alternativamente, mediante altro mezzo idoneo a conferire data certa ed evidenza della ricezione da parte dei relativi Debitori Ceduti, richiedendo l'accettazione della medesima da parte dei Debitori Ceduti, con istruzioni irrevocabili di pagare ogni somma dovuta a valere sul Credito Ceduto, direttamente alla Banca, in forma e sostanza analoga al documento che si allega al presente Atto di Cessione sotto la lettera "B".
- (c) Il Cedente dovrà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui la cessione del Credito Ceduto è stata accettata dai relativi Debitori Ceduti che siano enti pubblici o ai quali sia comunque applicabile il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (di seguito, congiuntamente, i "**Debitori Ceduti Pubblici**") ovvero è stata notificata ai Debitori Ceduti diversi dai Debitori Ceduti Pubblici, trasmettere alla Banca:
 - (i) l'originale di ciascun documento di notifica della cessione, redatto e notificato secondo quanto previsto alla lettera (d) che precede, munito della relata di notifica al relativo Debitore Ceduto, qualora la notifica della cessione sia stata effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario; o alternativamente
 - (ii) altra idonea evidenza documentale provante l'avvenuta ricezione da parte dei

gave
cc

Debitori Ceduti della notifica della cessione, qualora quest'ultima sia stata effettuata con altro mezzo idoneo a conferire data certa; e

- (iii) nel caso in cui il relativo Debitore Ceduto sia un Debitore Ceduto Pubblico, la lettera di accettazione della cessione, debitamente firmata dal legale rappresentante di tale Debitore Ceduto Pubblico munito dei necessari poteri, con firma autenticata.
- (d) Con esclusivo riferimento ai Debitori Ceduti diversi dai Debitori Ceduti Pubblici, qualora il Cedente consegna alla Banca o la Banca altrimenti riceva, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avveramento delle Condizioni di Esistenza del Credito Ceduto, una dichiarazione di accettazione dei Debitori Ceduti con l'impegno espresso da parte degli stessi di accreditare sul conto della Banca qualsiasi somma dovuta al Cedente a valere sul Credito Ceduto, in forma e sostanza analoga al documento che si allega al presente Atto di Cessione sotto la lettera "B", sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Debitore Ceduto rilevante munito dei necessari poteri e con firma autenticata, la notifica di cui alla lettera (d) che precede non sarà necessaria ai fini del perfezionamento della cessione oggetto del presente Atto di Cessione nei confronti di tali Debitori Ceduti.
- (e) In difetto del tempestivo adempimento da parte del Cedente agli obblighi di cui al presente Articolo 4, il Cedente accetta che la Banca possa procedere a tali adempimenti, anche in suo nome e per suo conto, addebitando ogni relativo costo al Cedente, il quale esonera in ogni caso la Banca da ogni responsabilità al riguardo.
- (f) Resta inteso che il Cedente si impegna a pagare direttamente alla Banca qualsiasi somma a valere sul Credito Ceduto, ricevuta da qualsiasi Debitore Ceduto e che quest'ultimo non abbia versato direttamente alla Banca ai sensi del presente Articolo 4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2.04.

ARTICOLO 5

Durata della Cessione

- (a) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione rimarrà valida ed efficace fino a quando tutte le Obbligazioni Garantite siano state pienamente ed integralmente liberate e i relativi pagamenti non siano più soggetti ai termini di inefficacia ovvero di revocatoria fallimentare di cui agli articoli 65 e 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, restando impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle altre azioni ad essa spettanti sia verso il Cedente sia verso eventuali terzi garanti o altri coobbligati.
- (b) Al verificarsi di tale circostanza, la Banca porrà in essere, a richiesta ed a spese del Cedente, tutti gli eventuali atti necessari affinché il Cedente rientri nella piena titolarità e disponibilità del Credito Ceduto.

ARTICOLO 6

Trattamento Fiscale e Spese

- (a) Al presente Atto di Cessione si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
- (b) Il Cedente comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale, applicabile in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto di Cessione e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.
- (c) Saranno parimenti a carico del Cedente gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla esecuzione del presente Atto di Cessione e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, ivi comprese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le spese (i) relative al compimento di tutte le formalità pubblicitarie relative al trasferimento delle garanzie che assistono il Credito Ceduto.

ARTICOLO 7

Legge Applicabile e Foro Competente

- (a) Il presente Atto di Cessione è regolato dalla legge italiana.
- (b) Le eventuali controversie fra le Parti saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Ferme restando le competenze inderogabili per legge, le Parti eleggono il Foro di Roma quale unico foro competente.
- (c) Solo a tal fine, la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia in Via Sardegna 40, 00187 Roma.

ARTICOLO 8

Comunicazioni

- (a) Fatto salvo quanto specificamente previsto all'Articolo 4 (*Perfezionamento della Cessione e relativi Obblighi in capo al Cedente*) che precede in merito alla notifica ai Debitori Ceduti ovvero all'accettazione da parte dei Debitori Ceduti della cessione oggetto del presente Atto di Cessione, le notificazioni e le comunicazioni per le quali il presente Atto di Cessione stabilisce dei termini o che a loro volta fissano dei termini per il destinatario devono essere effettuate mediante consegna a mano, lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax. Tali notificazioni e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax, o alla data della ricezione del messaggio di avvenuta consegna da parte del mittente, nel caso di posta elettronica certificata.
- (b) Tutte le notificazioni e le comunicazioni fra le Parti, concernenti il presente Atto di Cessione, devono essere indirizzate, a pena di nullità:

Per la Banca All'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT, MT)&RG OP
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
Fax n.: +39 06 4287 3438
PEC: bei@postecert.it

Per il Prenditore All'attenzione di: Abbanoa S.p.A., c/o Sede Amministrativa
Via A. Diaz, 77/79, 09125 Cagliari
Direzione Generale
C/C Contabilità Bilancio e Settore Servizi Legali
PEC: protocollo@pec.abbanoa.it

Un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione scritta all'altra Parte.

ARTICOLO 09

Varie

- (a) La Banca, e il Cedente convengono e si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Cessione e la cessione in garanzia effettuata ai sensi dello stesso continueranno ad essere validi ed efficaci indipendentemente da qualsiasi modifica del Contratto di Prestito e/o delle Obbligazioni Garantite.
- (b) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Cessione è stato negoziato tra le Parti e che il testo definitivo dello stesso non è prodotto unilateralmente da nessuna delle suddette Parti. Pertanto, si dà espressamente atto che non trovano

applicazione al presente Atto di Cessione le previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

- (c) Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto di Cessione.

[Formula di autentica notarile]

Sottoscritto a </>, in data </>

BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI

ABBANOA S.p.A.

</>

</>

</>

</>

</>

</>



Allegato A
Notifica della Cessione del Credito

su carta intestata del Cedente

A:

</>

[Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di </>

Oggetto: notifica della cessione in garanzia del credito vantato nei confronti della Vostra [Società/Ente] (di seguito, il "Debitore Ceduto") per il pagamento delle somme cui il Cedente ha diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi all'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264, comma 1, del Codice Civile – che, in forza di un atto di cessione di crediti ("**Atto di Cessione del Credito**") sottoscritto in data </>, agli atti del notaio </>, repertorio </>, raccolta </>, tra la nostra società in qualità di cedente in garanzia (di seguito il "**Cedente**") e la Banca europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna n. 40, codice fiscale n. 80231030588 in qualità di creditore garantito e cessionario (di seguito la "**Banca**") [atto che qui si allega in copia autentica]¹ il Cedente ha ceduto in garanzia alla Banca il credito vantato nei Vostri confronti relativo al pagamento delle somme cui il Cedente ha diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, ai sensi della </> (tale credito è di seguito definito il "**Credito Ceduto**").

Ferma restando l'efficacia legale della presente notifica ai sensi dell'articolo 1264, comma 1, del Codice Civile, con la presente Vi comunichiamo che, a far data dalla presente e fino ad eventuali diverse istruzioni da parte della Banca, ogni pagamento da Voi dovuto a favore del Cedente in relazione al Credito Ceduto dovrà essere effettuato a favore della Banca sul seguente conto corrente:

IBAN No. </>, intestato alla Banca ed aperto presso </>,

rimanendo stabilito che solamente i pagamenti da Voi effettuati, in qualità di Debitore Ceduto, a favore della Banca come sopra indicato saranno considerati per Voi liberatori, nonostante e rimossa qualsiasi eccezione o opposizione che possa in tali circostanze venire sollevata dal Cedente.

Cordiali saluti.

</>, lì </>

[firma del Cedente]

[In caso di Debitori Ceduti Pubblici, allegare copia autentica dell'Atto di Cessione]

¹ Inciso tra parentesi quadre da inserirsi solo in caso di notifica a Debitori Ceduti Pubblici

Allegato B

Accettazione della Cessione del Credito

[su carta intestata del relativo Debitore Ceduto]

A:

[Banca]

</>

Alla cortese attenzione di </>

In copia a:

[Cedente]

</>

Alla cortese attenzione di </>

Oggetto: dichiarazione di accettazione della cessione in garanzia del credito vantato nei confronti della Vostra [Società/Ente] (di seguito, il "Debitore Ceduto") per il pagamento delle somme cui il Cedente ha diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi all'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di cessione di crediti in garanzia (di seguito, l'"**Atto di Cessione del Credito**") sottoscritto in data </>, agli atti del notaio </>, repertorio </>, raccolta </>, tra </> [il Cedente], con sede legale in </>, capitale sociale </>, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese – Ufficio di </> n. </> in qualità di cedente in garanzia (di seguito, il "**Cedente**") e la Banca europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna n. 40, codice fiscale n. 80231030588 in qualità di creditore garantito e cessionario (di seguito, la "**Banca**"), ai sensi del quale il Cedente ha ceduto in garanzia alla Banca il credito vantato nei nostri confronti relativo al pagamento delle somme cui il Cedente ha diritto a titolo di rimborso del valore residuo dei beni relativi all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, ai sensi della </> (tale credito è di seguito definito il "**Credito Ceduto**")

Con la presente si dichiara di aver preso visione dell'Atto di Cessione del Credito del quale ci è stata fornita copia, e di accettare la relativa cessione del Credito Ceduto.

Inoltre desideriamo confermarVi che alla data della presente la scrivente non ha accettato né ricevuto notifiche di precedenti cessioni del Credito Ceduto che non siano state successivamente oggetto di integrale e incondizionata retrocessione al Cedente, debitamente notificataci, né che le è stato notificato alcun pegno, sequestro o pignoramento del Credito Ceduto il quale, per quanto a conoscenza della scrivente, è liberamente cedibile dal Cedente.

Con la presente ci impegniamo espressamente ad effettuare, a far data dalla presente e fino ad eventuali diverse istruzioni da parte della Banca, ogni pagamento da noi dovuto a favore del Cedente in relazione al Credito Ceduto, a favore della Banca e sul seguente conto corrente:

IBAN No. </>, intestato alla Banca ed aperto presso </>.

rimanendo stabilito che solamente i pagamenti da noi effettuati, in qualità di Debitore Ceduto, a favore della Banca come sopra indicato saranno considerati per noi liberatori, nonostante e rimossa qualsiasi eccezione o opposizione che possa in tali circostanze venire sollevata dal Cedente.

Cordiali saluti.

</>, lì </>

[firma autenticata del Debitore Ceduto]